

LXXXVIII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. È data lettura di una proposta di legge del deputato De Lieto per aggregare il comune di Campora al mandamento di Laurino. — Il deputato Pelloux presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge: 1° per modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito; 2° per modificazioni alla legge della circoscrizione territoriale militare del regno; 3° per modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni ed a quella in data 25 gennaio 1885 che modifica le pensioni del regio esercito; 4° per spesa straordinaria per acquisto di cavalli. — Il ministro dell'interno presenta quattro disegni di legge: 1° autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia di eccedere il limite dei centesimi addizionali; 2° non concessione di autorizzazione ad eccedere il limite dei centesimi addizionali per la provincia di Siracusa; 3° aggregazione della frazione di Castione al comune di Loria in provincia di Treviso; 4° impianto di una casa penale nell'ex convento di San Biagio in Acireale. — Il deputato Turi presenta la relazione sul disegno di variazioni alla legge sulle promozioni nell'armata. — Il deputato Cefaly presenta la relazione sul disegno di legge per concorso dello Stato alle opere di risanamento della Spezia. — Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per autorizzazione di maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali, decretati con la legge 23 luglio 1881. — Il deputato Fazio svolge una sua proposta di legge per estendere a tutti gli elettori politici il diritto elettorale amministrativo — Rispondono all'onorevole Fazio il deputato Bonghi ed il ministro dell'interno. — Discussione delle modificazioni al regolamento della Camera — Intorno all'articolo 29 parlano il relatore deputato Bonghi, il ministro dell'interno, i deputati Arbib, Giolitti, Ferraris, Fortis, Calvi, Lazzaro, Del Giudice, Baccarini, Romeo e Indelli — Si rimanda l'articolo 29 all'esame della Commissione e approvansi le modificazioni all'articolo 37 — Si approvano le modificazioni all'articolo 70 dopo brevi osservazioni del deputato Fortis e del relatore — Sull'articolo 71 discorrono il presidente del Consiglio, i deputati Lacava, Fortis, Cadolini, Lazzaro, Calvi, Morana, Baccelli Guido, il ministro dell'interno, il relatore ed il presidente della Camera. — Il presidente annuncia che la Camera non si è trovata in numero legale nelle votazioni a scrutinio segreto.

La seduta incomincia alle ore 2,35 pomeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata del 7 maggio corrente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

3880. A. Rosada e Compagni, a nome anche di altri industriali veneti, domanda che i risi greggi provenienti dai porti del Giappone e della Bir-

mania siano tassati con lire 3 per quintale, come materia prima.

3881. Il Comizio agrario di Abbiategrasso, di Torino e di Alessandria, il Consiglio comunale di Turbigo, la Giunta municipale di Arluno, provincia di Milano, il Comitato per le perequazioni della provincia di Treviso, il Comitato per gl'interessi agricoli delle provincie di Modena, i sindaci di Sermide (Mantova) e di Magenta, le Deputazioni provinciali di Rovigo e di Udine, il Consorzio agrario di Venezia, il Consiglio provinciale di Cremona, il Comizio agrario di Salò, la Giunta municipale di Thiene, il presidente dell'Associazione costituzionale di Reggio Emilia, chiedono non si sospenda l'abolizione dei due decimi sull'imposta fondiaria.

3882. Nervegno Giuseppe a nome di un Comizio tenutosi in Lecce il 25 ottobre 1886, chiede un'efficace protezione sugli olii nazionali d'oliva.

3883. Cerri, Bourecard e Compagni ed altri fabbricanti di biancherie espongono alcune considerazioni in ordine al proposto aumento del dazio d'importazione sulla biancheria cucita.

3884. La Deputazione provinciale di Sondrio fa voti perchè sia mantenuta l'abolizione dei due decimi sull'imposta fondiaria.

3885. I sindaci dei comuni di Carloforte e Portoferraio trasmettono due petizioni di molti operai addetti alle tonnare di Carloforte e Saline, i quali chiedono un aumento del dazio d'importazione sul tonno.

3886. A. Carminati, direttore della fabbrica lombarda di prodotti chimici in Milano, chiede un aumento sul dazio di entrata dei sali di chinino.

3887. Francesco Rosapusu ed altri cittadini di Contursi chiedono si ponga il dazio sull'importazione dell'olio di oliva e del grano.

3888. G. Caria, direttore della Società per la fabbricazione di polveri piriche in Milano, espone parecchie considerazioni relativamente al proposto aumento della tassa di fabbricazione delle polveri.

3889. Emilio Treves, presidente dell'Associazione tipografico-libreria italiana, trasmette i voti di quell'Associazione contro l'aumento del dazio sulla carta.

3890. La ditta Leboeuf e Scarsi di Verona ed altri fabbricanti di fiammiferi in legno, chiedono sia mantenuta l'esenzione da dazio ai fuscellini per fiammiferi.

3891. Buon Michelli ed altri commercianti di Ancona chiedono che siano esentati dall'aumento di dazio, stabilito dalla legge del *catenaccio*, quei

commercianti che prima della pubblicazione della detta legge ed in tempo non sospetto acquistarono all'estero partite di quei generi colpite dall'aumento di dazio.

3892. Francesetti Bianco Antonio ed altri dieci marescialli dei carabinieri reali di Pinerolo, stati pensionati in forza della legge 7 febbraio 1865, chiedono un provvedimento che eguagli le loro condizioni ai loro colleghi pensionati in virtù della legge 25 gennaio 1885.

3893. Il Consiglio comunale di Carpino (provincia di Foggia) chiede che la sede della pretura mandamentale di Cagnano venga trasferita in Carpino.

3894. L'avvocato Paolo Beorchia-Nigris, presidente del Consorzio dei boschi Carnici, ex demaniali, insieme con 27 comuni interessati, domandano che il dazio d'importazione sui legnami grezzi sia aumentato.

3895. Antonio Galli, commesso gerente demaniale, a nome degli altri suoi colleghi, chiede sia migliorata la loro carriera.

3896. O. Lucchini, presidente della Camera di commercio di Bologna, espone parecchie considerazioni relative alla riforma della tassa di registro e bollo.

3897. Il Comizio agrario di Rossano fa voti perchè non sia adottata la proposta sospensione dell'abolizione dei due decimi sull'imposta fondiaria.

3898. La Camera di commercio di Torino fa voti perchè il dazio del tonno sott'olio, conservato in scatole, non sia elevato al di sopra della tariffa attuale.

3899. La Camera di commercio di Vicenza espone parecchie considerazioni circa i dazi sulle pelli.

3900. La ditta Carlo Ricmack e C. chiede provvedimenti in favore dell'industria della torcitura dei filati.

3901. I Comizi agrari di Camposampiero, di Avellino e del 1° distretto di Padova, e la Giunta municipale di Vicenza, chiedono sia sospesa la abolizione dei decimi sull'imposta fondiaria.

3902. Giuseppe De Marco, incaricato telegrafico di S. Giovanni in Fiore, chiede un miglioramento nella condizione degli incaricati telegrafici di terza categoria fuori ruolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

Del Giudice. Prego la Camera di dichiarare urgente la petizione n. 2302.

(L'urgenza è ammessa).

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cuccia, di giorni 8; Palizzolo, di 8; Amato Poyero, di 8; Cerruti, di 15; Carmine, di 4; Chinaglia, di 8; Di Broglio, di 8; Di Camporeale, di 4; D'Adda, di 4; Mocenni, di 5; Pelosini, di 5; Turella, di 5; Calciati, di 8; Bonfadini, di 8; Mazzacorati, di 30; Martini, G. B. di 5. Per motivi di salute, gli onorevoli: Di San Giuliano, di giorni 60; Franzi, di 5; Garelli, di 30; Merzario, di 15; Castelli, di 5; De Rolland, di 12; Buttini, di 5; Franzosini, di 8; Fi i, di 12; Farina Luigi, di 5. Per ragioni di missione avuta dalla Camera, gli onorevoli: Mussi, Cavallotti, Maffi, Marcora, Colombo.

(Sono conceduti).

Leggesi una proposta di legge del deputato De Lieto.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole De Lieto.

Se ne dia lettura.

De Seta, segretario, legge:

“ Art. 1. Il comune di Campora in provincia di Salerno cessa di far parte del mandamento di Gioi, e viene aggregato a quello di Laurino. ”

“ Art. 2. La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1888. ”

“ Art. 3. Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge nei rapporti e per gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari. ”

Presidente. Sarà stabilito in altra tornata quando dovrà essere svolta questa proposta di legge.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

Presidente. Onorevole Pelloux, la invito a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

Pelloux. Mi onoro di presentare alla Camera: 1° la relazione sul disegno di legge per modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito; 2° la relazione sul disegno di legge per modificazioni alla legge della circoscrizione territoriale militare del Regno; 3° la relazione sul disegno di legge per modificazioni alle legge sugli stipendi ed assegni ed a quella in data 25 gennaio 1885 che modifica le pensioni del regio esercito; 4° la relazione sul disegno di legge per spesa straordinaria per acquisto di cavalli.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

L'onorevole ministro dell'interno, ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Mi onoro di presentare alla Camera quattro disegni di legge: 1° disegno di legge per l'impianto di una casa penale nell'ex-convento di San Biagio in Acireale; 2° disegno di legge per distaccare la frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregarlo a quello di Loria in provincia di Treviso; 3° disegno di legge per il quale alla provincia di Siracusa è negato di poter eccedere i centesimi addizionali; 4° finalmente, disegno di legge per il quale la provincia di Reggio-Emilia è autorizzata ad eccedere con la sovrainposta i centesimi addizionali.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge, che verranno stampati e distribuiti.

Invito l'onorevole Turi a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Turi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'avanzamento nell'armata.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito l'onorevole Cefaly a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Cefaly. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per concorso dello Stato alle opere di risanamento della città di Spezia.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Di concerto col ministro dei lavori pubblici, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per autorizzazione di maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge 23 luglio 1881.

Prego la Camera di affidare l'esame di questo disegno di legge alla Commissione generale del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che verrà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro chiede che l'esame di questo disegno di legge venga deferito alla Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta si intenderà approvata.

(È approvata).

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto di sei disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Rinnovamento della votazione per scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: Stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura, industria e commercio nell'esercizio finanziario 1887-78; Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda, e ampliamento del cantiere di Peschiera; Distacco dal mandamento di Borghetto dei Comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi; Aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria; Concessione al comune di Roma del palazzo in via degli Incurabili dal numero civico 5 al 12; Perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti.

Si proceda alla chiama.

De Seta, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Fazio.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Fazio, Cavallotti ed altri.

Si dia lettura di questa proposta di legge.

De Seta, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Sono elettori amministrativi coloro che godono il diritto elettorale politico. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio per isvolgere la sua proposta di legge.

Fazio. Onorevoli colleghi, non è colpa mia nè dei miei colleghi, se con un ritornello annuale o biennale veniamo a ripetere le stesse cose innanzi a voi; non è colpa nostra, è colpa di fatali combinazioni, di difficoltà che non si sono superate.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che fino dal 1881, nel mese di giugno, a proposito della legge elettorale politica facemmo questa proposta, che ho l'onore di svolgere oggi. Avemmo delle promesse, e noi, ingenui, vi ponemmo fede; ma sono passati sei anni, altre due volte abbiamo presentato la stessa legge, e sempre invano.

E siamo stati rassegnati: ed abbiamo aspettato per non sembrare impazienti e noiosi.

Anche questa volta non abbiamo avuto fretta ed anzi prima di fare questa mozione, ricorderete che

appena asceso al potere l'onorevole Crispi, in nome de' miei amici gli domandai che cosa intendeva di fare riguardo alla riforma della legge comunale e provinciale. Ed era spinto a questo dalla speranza che fossero mantenute le promesse tante volte fatte o presentando un progetto di stralcio o riducendo in più pochi articoli tutta la legge per renderla passibile di discussione breve e pronta; ma ne avemmo tali risposte, che fummo costretti a presentare di nuovo la nostra proposta che ora brevissimamente svolgerò.

Brevissimamente signori; si brevissimamente perchè fo tesoro di un avvertimento datomi, forse giustamente, dall'attuale presidente del Consiglio di aver svolto troppo il progetto quasi che si trattasse di approvarlo, mentre bastavano poche osservazioni per la semplice presa in considerazione.

È cosa nota ed è canone di buona e savia legislazione che nello stesso paese le diverse leggi siano informate allo stesso principio ed abbiano lo stesso criterio.

Ora presso di noi si verifica questa anomalia, che mentre la legge elettorale politica è indubbiamente fondata sul principio della capacità, la legge amministrativa è fondata sul principio del censo; e lo dimostra lo stesso modo con cui è concepita la legge amministrativa che cioè per regola si ha riguardo al censo, per eccezione alla capacità. Da ciò deriva quello strano fenomeno che quei cittadini, che si ritengono capaci a poter eleggere i deputati, i quali hanno una missione molto più alta ed importante, più delicata, più responsabile di quella dei consiglieri comunali, non si ritengono capaci di eleggere questi!

Ed a dimostrare la contraddizione evvi quest'altro fatto, che, anche coloro, i quali per la legge vigente sono elettori politici, per capacità, come sono quelli, che appartengono ad Accademie e la cui nomina non è approvata dal Re, non hanno più la capacità di essere elettori amministrativi.

Talchè quelli stessi, che sostengono che per l'elettore amministrativo occorre avere riguardo alla capacità, e non al censo, si incontrano in questa difficoltà che quando trovano persona riconosciuta capace dalla legge elettorale politica, non accordano loro il voto per la legge elettorale amministrativa.

Questa anomalia dagli avversari si spiega nella seguente maniera. Bisogna distinguere lo Stato dal comune.

Il comune è la riunione di interessi locali, e quindi tutti gli interessati soltanto possono eser-

citare il diritto elettorale. Ma la risposta è facile. Effettivamente non è questo il concetto del comune. Il concetto del comune non è la riunione d'interessi; altrimenti il comune si confonderebbe con tanti altri enti morali ed anche con le società. Il comune invece è la riunione di persone strette da vincoli di tradizioni, di famiglia, di dimestichezza, di coabitazione, di vicinanza; da vincoli eminentemente sociali, perchè vivono nello stesso ambiente, si svolgono nella stessa sfera locale. Il concetto del comune è qualche cosa di più alto e nobile. Ma seppure volessimo ritenere come vero (per non fare sottigliezze accademiche) il concetto della riunione degli interessi, come si viene a negare che in questa riunione degli interessi siano compresi non solo gli interessi finanziari ed economici, ma anche tutti gli altri interessi igienici e sociali che vengono governati per esempio co' regolamenti d'igiene e di polizia urbana e dalle tante attribuzioni del sindaco?

Eppoi effettivamente è vero che tutti quelli che non pagano direttamente l'imposta non abbiano interessi finanziari col comune? È vero proprio che vi sono nei comuni delle persone che realmente non pagano imposte così da dar ragione a coloro che negano il voto perchè possono concorrere a votare le spese coloro che non concorrono a creare le entrate? È vero tutto codesto? No. Basta citare la legge sul dazio consumo per dare adeguata risposta a tali domande. Nei piccoli paesi, voi lo sapete, questa legge colpisce più l'operaio e le classi non abbienti che il ricco, appunto perchè sono comuni aperti. E le strade obbligatorie a spese di chi si fanno? E tutti i balzelli che si mettono nei comuni si pagano forse soltanto dai ricchi? Ma è sul serio che si sostiene le classi non abbienti non pagano l'imposta fondiaria dei fabbricati? Che forse queste classi vivono all'aria aperta? No davvero: hanno la casa, tengono in affitto il fondo; quindi pagano indirettamente l'imposta perchè la paga il proprietario; e se il proprietario la paga, vien pagata anche dal consumatore.

Sotto qualunque aspetto guardiate la questione, si viene sempre alla stessa conclusione.

E come con la legge elettorale politica abbiamo dovuto convenire nel concetto che è la capacità soltanto che deve essere la base dell'elettorato politico, così lo dovete riconoscere anche nella legge elettorale amministrativa; ma se anche ricorrete al principio del censo, vi ho brevemente dimostrato, che tutti nei comuni concorrono di-

rettamente od indirettamente alle entrate comunali, e forse i nulla abbienti più che i ricchi.

E qui permettetemi una dichiarazione a nome pure dei miei amici. Noi, pur facendo i conservatori in questa proposta di legge, giacchè ci limitiamo a far dichiarare elettori amministrativi gli elettori politici, contentandoci dello *statu quo* dell'elettorato, non per ciò riteniamo che sia perfettamente giusto questo sistema, e ci riserviamo sempre di essere i propugnatori del suffragio universale, di quel suffragio universale il quale risponde al concetto della scienza e della civiltà moderna.

Il suffragio universale risponde al concetto della scienza perchè tutti abbiamo imparato che il voto è personale, che non è la proprietà che stabilisce il diritto elettorale, che non vi sono condizioni da imporre; basta la coscienza del proprio voto. Ed all'uopo non ricorderò tutto quanto si è scritto e si è detto, ma indubbiamente a questo principio, di cui tutte le conseguenze non si sono rigorosamente rispettate, è stata informata la legge nostra elettorale politica, da questo principio conviene che si facciano discendere tutte le illazioni, che sono tanti diritti, specialmente nella nostra legge elettorale amministrativa.

E se autorità si dovessero qui ricordare io porterei l'autorità indiscutibile dello egregio uomo che presiede al Ministero dell'interno, il quale in un discorso elettorale pronunziato nel 1880, diceva che è necessario che gli abitanti del comune, i quali hanno la capacità civile e che non sono immeritevoli per indegnità o delitti, partecipino all'amministrazione locale.

E l'uomo che presiede al Ministero dell'interno è uomo che, fino ad ora, in tutta quanta la sua vita, non ha dato mai esempio di cadere in contraddizione con sè stesso.

Onde, dopo ciò, sono sicuro che egli non potrà non accettare la proposta che ho l'onore di svolgere.

Ma si dice: non è opportuna; e non è opportuna per la ragione che la legge comunale è un tutto organico e non si possono distaccare degli articoli per concedere qualche cosa quando non si rispetta tutto il resto che fa parte di questo piano organico stesso.

Però una volta affermato e dimostrato alla meglio, quantunque brevissimamente, appunto per non complicare questa discussione, il diritto di poter contribuire alle elezioni amministrative in quelli che hanno il diritto di nominare i deputati, il quesito che dobbiamo farci è semplice: riconosciuto questo diritto, lo si può poi negare

per accidentalità, per ragioni di modalità di ordine secondario? Il diritto è qualche cosa di sacro e d'inviolabile che non si può con tanta facilità e per così povere scuse non accordare quando se ne riconosce la legittimità.

L'unica ragione, che si potrebbe opporre, è la seguente: è vero che una volta riconosciuto il diritto, è ingiusto ed iniquo il negarlo; ma il concederlo potrebbe portare a delle tristi conseguenze, avuto riguardo che non è votato il resto della legge, che viene a moderare l'esercizio di questo diritto.

Ma questo è quello che io non vedo, e non lo vedo per due considerazioni.

Anche il nuovo disegno di legge comunale e provinciale che riconosce giusta in parte questa estensione di voto amministrativo, riguardo ai poteri ed alle facoltà delle rappresentanze comunali non è più restrittivo della legge precedente.

Ora se la legge precedente è più restrittiva, che paura avete voi dell'abuso del voto elettorale amministrativo esercitandosi sotto tale legge?

E poi voi stessi (parlo agli avversari) non avete un criterio esatto della necessità di prendere il censo come presunzione di capacità, e cadete in contraddizione nella stessa legge amministrativa, poichè stabilite che sono elettori, nei comuni di 3000 abitanti, coloro che pagano cinque lire, mentre questi stessi elettori in un comune di 60,000 abitanti, cessano di essere elettori, perchè là occorrono 25 lire.

Come spiegate dunque questa contraddizione che quella stessa capacità che presumete nei comuni di 3000 abitanti, non la presumete più nei comuni di 60,000 abitanti?

Dunque questo concetto voi lo dovete perfettamente escludere, ed escludendo questo concetto, non trovate più le difficoltà che ci mettete avanti.

D'altra parte, ma è sul serio che noi crediamo che le spese nei piccoli comuni possano essere eccessive, e che i lesinatori siano i ricchi e non siano i poveri?

Fate il paragone con le grandi città, e fatelo a' tempi nostri, in questi giorni, e vedrete dove si sciupa di più il danaro; se nei comuni amministrati dai ricchi, o nei comuni amministrati dai poveri.

Seguite certi viaggi di certi personaggi; guardate addentro a certe feste, e vedrete che i lesinatori stanno nei piccoli comuni. E la ragione c'è: perchè nei piccoli comuni il lavoratore sa che cosa costi il frutto dei suoi sudori; mentre il ricco non lo sa!

E qui intendo rispondere anche a coloro che

dicono: ma i ricchi, per temperamento, per sistema, sono più morigerati. (*Si ride a sinistra*) Questo non lo so; la storia anzi dice il contrario.

Nè molto meno a stabilire la capacità de' ricchi vale il dire che il capitale è lavoro accumulato; e quindi dimostra che chi ha saputo per sé creare una ricchezza è buono amministratore. Ma è proprio sul serio che si sostiene codesto?

Ma è una garanzia della savia amministrazione dei ricchi, il fatto che essi abbiano ottenuto un capitale?

Essi non ne hanno il merito; essi l'hanno trovato (e fortunati loro che l'hanno trovato!) Questa fatale combinazione, questa previdenza degli antenati non giustifica la presunzione che il possedere un capitale sia una garanzia del modo di sapere amministrare.

D'altra parte, dico io: ma effettivamente, credete, che, mettendo queste pastoie, otterrete l'intento? No; e, con me, è dello stesso avviso, indubbiamente, l'egregio ministro dell'interno; il quale, altra volta, riconosceva necessità imprescindibile la completa autonomia del comune italiano. E l'educazione, non sono le ingerenze, tutt'altro, spesso, che benefiche del Governo, quella che migliorerà il comune.

« Dopo che i francesi vennero in Italia, (egli diceva), noi abbiamo perduto anche il ricordo del municipio romano. I nostri comuni sono strumenti del potere esecutivo. »

Ecco ciò che egli altra volta sosteneva; e son sicuro che lo stesso concetto vorrà consacrare nella nostra legge comunale e provinciale.

Nessun danno c'è a temere dalla nostra proposta, nessun pericolo, allargandosi il suffragio sotto la vigente legge amministrativa.

Nè mancano esempi di questa specie di stralci. L'abbiamo veduto per la legge elettorale politica, dove ci fu, da una parte uno stralcio per il collegio uninominale, e per lo scrutinio di lista, e dall'altra parte, per quello che riguardava l'estensione del voto. Abbiamo avuto l'esempio dello stralcio nel disegno di legge per il miglioramento della condizione dei maestri elementari. Ma evvi poi un'autorità indiscutibile, quella dell'onorevole presidente del Consiglio. Quando io, l'altra volta, presentai l'articolo aggiuntivo sulla legge elettorale, egli allora con tutta quella solita sua energia giovanile mi disse: ma voi avete fatto un plagio alla mia legge, io lo voglio quanto voi: si fecero dei rumori da parte della Camera, perchè io dicevo: ma questa legge andrà per le lunghe; e l'onorevole presidente del Consiglio, che non

manca mai di ripieghi e di risorse, disse: presenteremo un progetto di stralcio pel 1881!

Questo gli fu ricordato da me parecchie volte, come pure gli fu ricordato dall' egregio già nostro collega Bonacci. Ma le nostre furono tutte speranze deluse. Che arrivi una buona volta l'epoca de' fatti, onorevoli colleghi!

Io ho cercato di essere brevissimo: ho riassunte le principali ragioni, anche per non rendermi noioso alla Camera. Ho avuto io l'onore di svolgere questo progetto, sol perchè, come sapete, io fui il primo a presentare la relativa proposta, altrimenti altri miei egregi colleghi dell'estrema sinistra avrebbero fornito questo compito con parole più splendide, con più copia di argomenti, con maggiore vigoria di argomento. Io però accettai il mandato non perchè facessi a fidanza con le mie povere forze, ma perchè facevo e fo a fidanza con la giustizia del buon diritto che ci assiste (*Bene! all'estrema sinistra*).

Bonghi. Chiedo di parlare contro la presa in considerazione.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare contro la presa in considerazione.

Bonghi. Io non istarò a discutere le ragioni che ha dato l'onorevole preopinante perchè sia presa in considerazione la sua proposta di legge. Non mi parrebbe qui il luogo di farlo: mi limiterò quindi a una sola osservazione.

Tutto il discorso dell'onorevole Fazio parte da questo supposto che l'allargamento del suffragio in materia amministrativa si possa fare da se solo, senz'altre modificazioni in parecchi altri congegni dell'amministrazione stessa.

Ora io non istarò a discutere se questo allargamento del voto amministrativo sia un bene o un male; io non negherò che esso si debba fare: ma affermo non si possa fare se non in accordo con la modificazione di molte altre delle disposizioni che oggi formano l'assetto del comune italiano.

Dappoichè se pure si deve ammettere che il voto debba essere dato a maggior numero di elettori di quelli che oggi ne godono, non si può senza trascurare considerazioni molto importanti sull'assetto attuale della società nostra; non si può, dico, non preoccuparsi dei pericoli che per se solo questo allargamento di voto potrebbe portare, e delle diverse cautele di cui bisognerebbe circondare questo allargamento di voto perchè non diventi un istrumento di rivoluzione sociale. (*Commenti a sinistra*).

Ora, o signori, per queste ragioni, io non credo

opportuna la presa in considerazione di questa proposta di legge.

Noi abbiamo davanti alla Camera il disegno di una legge compiuta, circa le modificazioni che bisognerebbe introdurre nel comune: ora che cosa vorrebbe dire questa proposta di legge da se sola? Vorrebbe dire che l'allargamento del voto si debba fare all'infuori e prescindendo dalle altre proposte che il Governo ha fatto a più riprese, e che parecchie Commissioni della Camera hanno esposte, esaminate e discusse.

Onde la presa in considerazione immediata di tale proposta produrrebbe nel paese una impressione dannosa all'assetto attuale del comune, ingenerando il timore che il comune possa essere minacciato da una possibile deliberazione della Camera su questo solo punto dei tanti che sono messi davanti ad essa dal Governo.

Adunque senza esprimermi rispetto all'allargamento del voto, senza neppure respingerlo in principio, per mia parte credo dannoso sia presa in considerazione una proposta che mette davanti alla Camera ed al paese solo questo punto fra i tanti che vanno riformati secondo il parere del Governo e della Commissione della Camera per l'assetto del comune italiano.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. La Camera ordinariamente, quando si presentano al suo esame proposte di legge d'iniziativa parlamentare, ha l'abitudine, per mera cortesia, di non opporsi mai alla presa in considerazione. Parrà quindi un fatto nuovo che oggi il Ministero non possa acconsentire alla domanda dell'onorevole Fazio. (*Commenti all'estrema sinistra*).

L'onorevole Fazio è degno di tutta l'ammirazione possibile per la sua costanza. Sono sei anni che prosegue a sostenere l'allargamento del suffragio amministrativo, cioè che l'elettorato amministrativo sia esteso a tutti gli elettori politici.

La sua proposta fu altra volta esaminata e, se non isbaglio, il 24 ottobre 1884, la Giunta, alla quale ne venne rimesso l'esame, espresse un voto negativo.

La questione in verità si presenta sotto vari aspetti: sotto quello della forma e sotto quello della sostanza.

È all'esame del Parlamento, ed una Giunta lo studia, un disegno di legge completo per la riforma della legge comunale e provinciale. La Corona che ha il diritto d'iniziativa regia su questa riforma ha manifestato il suo avviso; ha detto quello che Essa vuole, cioè, un Codice completo;

ed io non so se sarebbe conveniente e regolare stralciare da questa legge uno dei suoi articoli, singolarmente discuterlo e deliberare su di esso. Mi pare davvero che la convenienza politica non vi sia.

Veniamo alla sostanza della proposta.

L'onorevole Bonghi pose la questione sul suo vero terreno. È inutile discutere il concetto se gli elettori politici debbano anche essere elettori amministrativi. Io non disdico l'opinione altra volta manifestata, ma non posso nascondere alla Camera che non si può senza maturo esame risolvere una questione così grave.

Ma, ripeto, non sarebbe questo il giorno in cui la materia dovesse essere discussa.

L'onorevole Bonghi, siccome dissi, posò la questione sul suo vero terreno. Non basta allargare l'elettorato amministrativo; è necessario, signori, anzitutto disciplinarne l'esercizio. Qui sta la vera questione (*Benissimo!*).

Ora nessuno ignora il modo col quale avvengono le elezioni, e perciò quanti pericoli vi sieno e quanti danni ne possano venire decretando unicamente che gli elettori politici debbano essere anche elettori amministrativi, senza aggiungere tutte quelle garanzie, tutte quelle discipline che assicurino non solo la sincerità del voto, ma prevenzano anche tutti quei danni che più d'una volta abbiamo lamentati. Senza di ciò noi non faremmo che lasciare il cavallo sbrigliato senza aver pronto il freno onde tenerlo a dovere (*Benissimo!*).

Non posso dunque accettare che la proposta dell'onorevole Fazio sia presa in considerazione.

E del resto, signori, quali potrebbero essere i risultati, se oggi la proposta stessa fosse presa in considerazione?

Di nessuna importanza, poichè noi la combatteremmo più tardi. Dunque non faremmo che indugiare una risoluzione, che mi pare più conveniente sia presa oggi.

Per questi motivi, prego la Camera di non prendere in considerazione la proposta della quale abbiamo discusso, e di passare all'ordine del giorno (*Benissimo! Bravo!*).

Fazio. Domando di parlare.

Presidente. Il regolamento le dà facoltà di replicare, onorevole Fazio.

Fazio. Dapprima l'onorevole Bonghi ha cominciato col mettere davanti alla Camera lo spauracchio di una rivoluzione (Oh! oh! *movimenti alla destra*): poi è venuto il cavallo sbrigliato dell'onorevole ministro. (*ilarità*) Oh! quanto l'onorevole Depretis avrà riso in cuor suo ascoltando la dichiarazione dell'onorevole Crispi, perchè

ha pensato al linguaggio da questo tenuto oggi, ben diverso da quello che usava lo stesso onorevole Depretis molto tempo addietro, e che noi chiamiamo antico. (*Si ride*). Altra volta l'onorevole Depretis acconsentì per lo meno, che fosse preso in considerazione questo disegno di legge.

Depretis, presidente del Consiglio. Ma bisogna finirla una volta. (*ilarità*).

Fazio. Ha acconsentito per cortesia, ma ha acconsentito. Ora salta su un ministro, sul quale (diciamolo francamente) la parte liberale faceva più assegnamento, e questo ministro comincia col domandare che non sia preso nemmeno in considerazione la nostra proposta. Cavallo sbrigliato dell'onorevole Crispi! Rivoluzione sociale dell'onorevole Bonghi! Mettetevi d'accordo, e sarà fatta la pace e ritornerà l'ordine fra gli uomini! (*Si ride*).

Noi però non possiamo menare buona la ragione addotta dall'onorevole ministro dell'interno, d'accordo con l'onorevole Bonghi. Ammirabili alleati! (*ilarità*). E la ragione che adduce è la necessità di disciplinare l'esercizio del voto elettorale. In verità anche per l'estensione ora comincia l'onorevole Crispi a trovare dei dubbî se possa, o no, accordarsi così esteso; facendo delle riserve, perchè dice: ma ci penseremo meglio, essendo cosa a vedersi a giudizio più maturo. Ma, soggiunge, in ogni modo se pure può accordarsi, occorre che sia disciplinato, affinché non avvengano degl'inconvenienti, dai quali dipende la sincerità del voto.

Ma, prima di tutto, questa sincerità si ottiene stupendamente anche con la legge presente, e se pure qualche modificazione occorresse, il che non credo, si può sempre fare.

Se poi d'altra parte, leggiamo la legge nuova proposta dal Ministero, e che non è sconfessata dall'onorevole ministro attuale, troviamo che in confronto della legge ora vigente non vi sono tutte queste grandi differenze, per cui sia maggiormente garantita la sincerità del voto.

Sono, su per giù, le stesse formalità, senza modificazioni sostanziali, fra la nuova e la vecchia legge. Dunque tutto al più si potrebbero correggere od aggiungere codeste modalità, ma ripeto differenza non vi è e quindi nessuna incompatibilità e nessuno inconveniente nell'eseguire le votazioni secondo le norme vigenti.

D'altra parte, se finora non si è mai impugnata la sincerità del voto, perchè dovrebbe impugnersi quando si estendesse il voto amministrativo? Proprio oggi, quando si discute di doversi accordare questo diritto, nascono tali scrupoli.

Se poi si opponesse la difficoltà della *spesa fa-*

coltativa dei comuni io direi: che nella nuova legge non vi sono maggiori garanzie; onde se la legge precedente è più restrittiva e dà minori facoltà, non può portare nessun danno l'estensione del voto perchè la nuova legge, più che disciplinare l'esercizio del voto amministrativo, disciplina le facoltà e le attribuzioni di quei nuovi istituti, dei nuovi funzionari e di quei nuovi corpi morali che va creando e che coll'estensione, che si accorderebbe con la legge da noi presentata, non verrebbero nè a crearsi, nè ad aumentarsi. Ad ogni modo, diceva io, se abbiamo appreso da voi stessi che il comune deve essere autonomo, non deve essere pupillo, qual paura avete che questo comune, che non vi ha poi dato nulla a temere sino ad ora, possa far nascere tutte le difficoltà messe innanzi dall'onorevole Bonghi? Insomma l'onorevole ministro dell'interno non ha risposto obbiando nessuna seria difficoltà, e quelle da lui messe innanzi sono distrutte dallo stesso progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio. Oh! non vi sia paura di cavalli sbrigliati o di rivoluzioni sociali! No, non abbiate codeste paure. Delle conseguenze pacifiche, benevole, moderate del suffragio allargato ne abbiamo continue prove. Infatti noi stessi veniamo da un suffragio esteso, e nessun inconveniente ne è nato. Anzi l'onorevole presidente del Consiglio dalle elezioni, fatte col suffragio allargato, ha dalle sincerità delle urne ottenuta tale una maggioranza pacifica, quieta, tranquilla e devota che ne deve esser contentissimo perchè può farne quello che vuole.

Ed una prova ne avete anche oggi. Infatti vedete come questa maggioranza è mite, obbediente, moderata, pieghevole sempre, che rende plauso al ministro dell'interno, a quel ministro dell'interno che, quando sedeva su questi scanni, non le era affatto beneviso e non vedeva mai accolte le sue proposte. Vuol dire che questa maggioranza è quieta e conservatrice, adatta per tutti i Ministeri, ed è pure una maggioranza venuta dal suffragio esteso! Non temete adunque nè le rivoluzioni sociali nè i cavalli sbrigliati. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Onorevole ministro?

Crispi, *ministro dell'interno.* Che non abbiamo paura del suffragio esteso ne avete una prova nella medesima legge la quale è all'esame del Parlamento. Che cosa è la proposta dell'onorevole Fazio? Non è altro che la ripetizione dell'articolo 35 del disegno di legge mandato dal Governo alla Commissione.

Non è questa la questione; è un'altra: la que-

stione è di vedere in qual modo debba esercitarsi il diritto elettorale.

L'onorevole Fazio non sa se il Ministero intenda o no di portare dei mutamenti al disegno di legge che sta in esame presso la Commissione per ciò che riguarda questo sistema di disciplina; l'onorevole Fazio non ha fatto parte della Giunta parlamentare per le elezioni, quindi non ha potuto osservare il modo col quale la legge elettorale politica funziona.

Or bene, o signori, non nascondiamo i nostri mali; finchè gli uffici elettorali non saranno altrimenti costituiti (*Bene! Bene!*), finchè non sarà data una garanzia agli elettori che votano sul modo col quale debbono essere addizionati i voti medesimi, sarebbe un errore, o signori, estendere l'elettorato (*Bravo! Bene!*).

Io non ho mai messo in dubbio che debba estendersi il suffragio, e l'onorevole Fazio e quanti siedono sui banchi, dove io sedetti lungamente, sanno che non ho mai rinnegato le mie idee; e vedranno che anche nell'avvenire non cambierò mai le mie opinioni.

Ad ogni modo non creda l'onorevole Fazio che sia molto facile la soluzione della grave questione dell'elettorato, se vi debbano essere due elettorati: il politico ed amministrativo; è una materia che sarà bene discuterla.

L'Inghilterra non ha un solo elettorato, ma ne ha due, il politico e l'amministrativo, e certo voi non vorrete incolpare quel grande paese, il quale è l'esempio dei governi parlamentari, di non essere nella via del progresso per non aver unificato l'elettorato.

L'onorevole Fazio ha parlato del comune autonomo; ma che c'entra il comune autonomo col l'elettorato politico esteso all'amministrativo? Sono due cose diverse, o signori. L'autonomia del comune noi la patrociniamo come qualunque altro, ma resta a vedere come debba essere costituita, e quale debba essere la fonte da cui deve venire questa amministrazione.

Questa è la questione vera, non la questione del modo col quale il comune debba agire (*Bravo! Bene!*).

Ciò posto, o signori, noi non possiamo che insistere nel pregare la Camera di non voler prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Fazio.

Nè noi in questo caso ci contraddiciamo. Dissi un momento fa che la prima proposta dell'onorevole Fazio fu demandata all'esame di una Commissione della Camera, la quale espresse un avviso contrario alla stessa. A che dunque chiedere

che la Camera prenda ora di nuovo in considerazione questa proposta di legge, se alla fine essa dovrà essere condannata?

Pare che all'onorevole Fazio dispiaccia la mia franchezza, mentre egli dovrebbe approvare che, invece di dissimulare il mio pensiero, per combattere la sua proposta di legge quando verrà in discussione, me le dichiari senz'altro apertamente contrario.

Se questo metodo a lui dispiace, voglio sperare che non dispiacerà a tutti quei deputati i quali non possono che compiacersi che il Governo sia franco ed aperto e non induca la Camera in oziose e fallaci deliberazioni (*Benissimo!*).

Presidente. Verremo dunque ai voti.

Coloro che intendono che sia presa in considerazione la proposta dell'onorevole Fazio e di altri deputati, sono pregati di alzarsi.

(*Non è presa in considerazione.*)

Armirotti. La Camera non è in numero.

Bonghi. Dovete fare questa osservazione prima che la Camera deliberasse.

Presidente. La Camera è sempre in numero finchè non si è verificato il contrario.

Discussione di alcune modificazioni al regolamento della Camera.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonghi. Prego la Camera di voler dare la precedenza nella discussione all'argomento iscritto al numero 9 dell'ordine del giorno: Modificazioni al regolamento della Camera.

Poichè le modificazioni che si propongono sono dirette a rendere più semplici e più brevi le nostre discussioni, se la Camera le approvasse tosto, tutte le leggi che si trovano nell'ordine del giorno se ne gioverebbero.

Presidente. Dunque l'onorevole Bonghi propone che sia invertito l'ordine del giorno, accordando la precedenza al n. 9 che concerne tre modificazioni al regolamento della Camera.

La Camera ricorda che essa ha conferito alla Commissione permanente per il regolamento il mandato di proporre di mano in mano tutte quelle modificazioni che trovasse più opportune e più urgenti, senza farne oggetto di un intero disegno di riforma del regolamento.

Ora la Commissione ha proposto alcune modificazioni sulle quali ha già a tempo presentato tre distinte relazioni.

Porrò quindi a partito la proposta dell'onorevole Bonghi.

Chi è d'avviso d'approvarla è pregato di alzarsi. (*È approvata.*)

La prima modificazione proposta dalla Giunta permanente riguarda gli articoli 29 e 63 del regolamento, dei quali do lettura.

“ Art. 29. I deputati che intendono parlare in una discussione debbono farsi iscrivere al banco della Presidenza.”

“ Le iscrizioni non potranno essere fatte se non dopo che la Camera avrà posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve versare la discussione.”

“ Le discussioni debbono essere fatte *pro* o *contro*. L'ordine secondo il quale la parola sarà conceduta, sarà alternativamente *pro* e *contro*. ”

“ Art. 63. Gli ordini del giorno sono equiparati agli emendamenti. ”

La Commissione propone di sopprimere l'articolo 63 e di sostituire al terzo capoverso dell'articolo 29 le disposizioni seguenti:

“ I deputati hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione.”

“ La presentazione di una mozione non dà diritto a discorrere dopo esaurito l'ordine degli iscritti o chiusa la discussione per voto della Camera.”

“ Esaurito l'ordine degli iscritti o chiusa la discussione, ai ministri è data facoltà di parlare per semplici dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati può esser data per una pura e succinta spiegazione del proprio voto. ”

Con quest'ultima parte la Commissione propone che, quando la discussione sia chiusa, nemmeno i membri del Governo abbiano facoltà di parlare, tranne che per fare una semplice dichiarazione.

Ora bisogna intendersi bene sulla portata di questa modificazione. Siccome lo Statuto dà ai ministri la facoltà di parlare, ogni volta che lo richieggano, con questa disposizione rimane al contrario stabilito che, quando la chiusura è stata votata, ai ministri non spetta più il diritto di parlare.

Onde, ove venga approvata questa proposta, converrà che la chiusura non sia domandata se non dopo che i ministri abbiano parlato, perchè, in caso contrario, si andrebbe contro lo Statuto.

Bonghi, presidente e relatore. No, no.

Presidente. Ma è bene precisarlo.

Bonghi, presidente e relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonghi, presidente e relatore. Il presidente ha perfettamente inteso la proposta della Commissione. L'articolo 66 dello Statuto, a cui egli si è riferito, non è punto contraddetto dalla disposizione proposta dalla Commissione.

Il Ministero ha facoltà di parlare e prima e dopo la chiusura, secondo l'articolo dello Statuto gliene dà il diritto; soltanto che il regolamento della Camera, quando la discussione sia chiusa, entra non già per sopprimere questo diritto, ma per determinarne l'uso, stabilendo che, chiusa la discussione, il Governo non possa fare un discorso ma semplici dichiarazioni.

Presidente. Ma, onorevole relatore, e se il Governo non consente nella limitazione di questo suo diritto?

Io ritengo che si possa sostenere la tesi che il Governo non abbia il diritto di parlare quando la discussione sia chiusa, ma però possa fare istanza alla Camera perchè non chiuda la discussione. Quando sia ammesso che il Governo abbia facoltà di parlare anche se la Camera abbia chiusa la discussione, non credo che si possano poi porre limiti a codesta facoltà.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Io consento nella sostanza, ma non nella forma della proposta della Commissione.

Così come è formulata, la proposta stessa apparisce essere una limitazione, un'offesa al diritto statutario che hanno i ministri di parlare quando credono; ma siccome intorno allo scopo della disposizione stessa noi siamo d'accordo, io credo che non ci sarà difficile lo intenderci.

Finchè mi dite che dopo la chiusura della discussione, se parla un ministro debba consentirsi che qualcuno della Camera risponda, avete ragione, ed io da questo banco non posso se non sostenere la stessa opinione che ho difesa dal mio banco di deputato; ma non credo che sia regolare che si neghi al Ministero di poter parlare, e che lo si limiti a una dichiarazione, non più che ad una semplice dichiarazione.

Del resto, perchè si fa la discussione? Per illuminarci reciprocamente.

Ora se viene un momento in cui al Governo sembri che qualche idea non sia stata detta, che qualche circostanza di fatto non sia stata chiarita, che la Camera non abbia udito tutte le ragioni pro o contra una proposta, perchè volete voi che esso non possa supplire a qualche lacuna soltanto perchè la discussione è stata chiusa? Una

delle due: o quando la discussione è chiusa deve esser chiusa per tutti, o se ritenete che il Governo possa ancora parlare non potete limitargliene la facoltà senza offendere lo Statuto.

Spero che l'onorevole Bonghi, anche in questa materia espertissimo, converrà nel mio concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi, presidente e relatore. La chiusura della discussione è un mezzo parlamentare che perfino il Parlamento più restio alle restrizioni ha dovuto risolversi ad adottare. Una volta che la discussione è chiusa non ci sono che due vie: l'una, quella cui pareva inclinare il ministro dell'interno, che nessuno, cioè, possa più parlare...

Crispi, ministro dell'interno. Ho fatto soltanto un'ipotesi.

Bonghi, presidente e relatore. Il diritto del Governo, come ogni diritto del resto, si esaurisce quando il Governo acconsenta che la discussione sia chiusa. Nel caso poi che la Camera, non ostante l'opposizione del Governo, abbia votato la chiusura, bisogna determinare un momento in cui il diritto del Governo cessi. Perchè se il Governo, chiusa la discussione, si attribuisce il diritto di rientrare in essa, è evidente, e l'onorevole Crispi che è molto pratico di queste cose lo ammetterà, questo diritto bisognerebbe concederlo a tutti coloro che si credono in debito di rispondergli; e allora la discussione non sarebbe mai chiusa.

Ora la Commissione ha creduto di proporre qualche cosa di più temperato che non sia l'assoluta chiusura della discussione.

Il Governo ha usato finora tutto il suo diritto; e l'onorevole Crispi vorrà accordare che il modo in cui da parecchi anni in qua, il Governo lo esercita è una delle ragioni per cui le discussioni si prolungano assai più del dovere; dapoi che io mi ricordo, che, quando ero più giovane, il Governo non aspettava che avessero parlato tutti gli oratori iscritti, ma parlava sul principio della discussione, dopo il terzo od il quarto oratore, non voglio dire più importante o di maggior valore, perchè abbiamo tutti eguale importanza ed egual valore, ma insomma dopo l'oratore che toccasse l'ugola al ministro, di maniera che esso non potesse più tenersi dal rispondere.

Invece ora i ministri si fanno un dovere di starsene silenziosi e passano sette od otto giorni prima che aprano la bocca. Or bene, questo difetto non può esser tolto di mezzo se non per la volontà del Governo; un regolamento può disporre quando non si possa più parlare, ma non

può imporre quando si debba parlare. Qui dunque non c'è rimedio; ma quello cui si può e si deve porre rimedio è che il Governo non parli, come succede qualche volta ora, dopo la chiusura della discussione, cioè che si riservi la facoltà al ministro e al relatore quando nessun deputato può più intervenire nella discussione. Questa, l'onorevole ministro dell'interno ne converrà, è una inversione dei rispettivi diritti del Governo e dei deputati, che bisogna mantenere intatti, se si vuole che il Governo parlamentare dia frutti abbastanza buoni.

Ora non ci sono che due rimedii: o stabilire che, chiusa la discussione, nessuno possa più parlare, o consentire brevi dichiarazioni.

Anche dopo chiusa la discussione, la Commissione propone che il Governo possa fare simili dichiarazioni; il che vuol dire che riconosce ancora, esuberantemente, il diritto che lo Statuto concede al Governo, solamente determina il modo con cui questo diritto deve essere esercitato senza impedirlo addirittura. E d'altra parte non nega ai singoli deputati di dichiarare il loro voto, se hanno bisogno di farlo.

Riconosco che c'è qualche cosa d'indeterminato, e questo qualche cosa d'indeterminato lo vedete anche attualmente. Dichiarazioni, spiegazioni, sono parole che non hanno, e non possono avere un significato molto preciso; ma i regolamenti hanno bisogno di essere poi resi pratici dalla consuetudine.

Del resto anche nella Camera attuale voi vedete bene che il deputato capisce che cosa sia una dichiarazione, o una spiegazione, invece di un discorso, e quando non lo capisce, c'è il presidente per farglielo capire, ovvero quella parte della Camera, a cui la spiegazione non piace, per ribadirgli il senso, che forse la parola del presidente non è stata bastevole ad imprimergli nel pensiero.

Questo adunque è il concetto della Commissione. Se l'onorevole ministro dell'interno vuol proporre una modificazione all'ultima parte di questo articolo, la proponga, la Commissione sarà lieta di poterla esaminare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arbib.

Arbib. Dirò pochissime parole.

Come ha accennato succintamente l'onorevole Bonghi, la proposta della Commissione è fatta principalmente per ovviare ad un grave inconveniente, più volte manifestatosi nelle nostre discussioni. Soprattutto nelle più gravi ed importanti, si è introdotta la consuetudine che i de-

putati (diciamo le cose come stanno) più autorevoli in questa Camera non si iscrivono per parlare se non che dopo che si sono consumati sette o otto giorni in una discussione preliminare, che mi permetterei quasi di chiamare accademica.

È invalsa altresì la consuetudine che, per assicurarsi il modo di parlare, si presenti durante la discussione una mozione al banco della Presidenza; mozione che dà il diritto di parlare. Gli inconvenienti di questo sistema son noti a tutti e furono universalmente deplorati.

Ora non vorrei che, adesso, mentre si tratta di eliminarli, per una divergenza secondaria, a petto dell'inconveniente reale, corressimo il rischio di perdere il vantaggio che può derivare dalla proposta che ci ha presentata la Commissione, dopo avere studiato ed esaminato a fondo la questione; non vorrei, dico, che mentre siamo d'accordo sul fine, ci dividessimo sui mezzi, e che per questa nostra divisione le prescrizioni attuali del regolamento, e la mala usanza che n'è derivata, restassero, e fosse mantenuto un sistema che credo molto pernicioso per le discussioni parlamentari.

Quindi mi permetterei di suggerire che si procedesse per gradi.

Cominciamo, prima di tutto, dall'abolire l'inconveniente rispetto al quale tutti siamo d'accordo; cominciamo dall'abolire questo curioso diritto, per il quale si può prendere parte alla discussione, anche dopo che la Camera ha deliberato di chiuderla; limitiamoci, per ora (e pregherei l'onorevole relatore e l'onorevole ministro dell'interno, di esaminare se la mia proposta sia accettabile), limitiamoci, per ora, al primo paragrafo dell'articolo 29, come è stato modificato:

“ I deputati hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione.

“ La presentazione di una mozione non dà diritto a discorrere dopo esaurito l'ordine degli iscritti o chiusa la discussione per voto della Camera. ”

Fermiamoci qui, ed attendiamo poi di vedere come il metodo funzioni.

Abbiamo stabilito che una Commissione permanente studi via via le modificazioni al regolamento che possano parer buone: accogliamo intanto una di quelle che essa propone.

Se sorgeranno altri inconvenienti, o si vedrà che il metodo non va bene, la Commissione proporrà una nuova modificazione. Ma, intanto, io pregherei la Camera di non mantenere lo *statu quo*: perchè lo *statu quo* è perniciosissimo, e turba tutte le nostre discussioni parlamentari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, *ministro dell'interno.* Nessuno più di me sarebbe lieto che la Camera ritornasse alle buone consuetudini (*Bravo! Bene!*). Nessuno più di me deplora il modo con cui le discussioni nel Parlamento italiano procedono.

Di regola, quando la discussione venga chiusa, si presume che essa sia già esaurita, e che a nessuno salti il capriccio di chiedere di parlare. Ma può presentarsi un caso eccezionale, ed in questo caso la facoltà del Governo non deve essere limitata.

Or, potete voi mai supporre che, dopo che una discussione ha durato parecchi giorni (e ne abbiamo avuto molti esempi), il ministro essendo a discorrere, possa eccedere i limiti di una dichiarazione, di una spiegazione?

È questione di abitudini, e col tempo spero che queste buone abitudini ritorneranno; ma non dovete nè potete con una disposizione del regolamento menomare un diritto riconosciuto dallo Statuto, che noi tutti dobbiamo rispettare.

Ecco perchè il Governo non può approvare l'inciso in cui si stabilisce che, chiusa la discussione, il Ministero ha facoltà di fare soltanto una semplice dichiarazione; e credo che, anche togliendo quest'inciso, non si possa supporre che il Ministero sarà per abusare di un diritto, che, del resto, nessuno gli può negare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Desidero fare una domanda all'onorevole relatore circa all'interpretazione dell'ultimo inciso dell'articolo che si discute.

Mentre nel primo capoverso si dice che la presentazione di una mozione non dà diritto a discorrere dopo esaurito l'ordine degli iscritti, e chiusa la discussione, nell'ultimo capoverso si dice invece che il diritto di fare una dichiarazione si ha dopo esaurito l'ordine degli iscritti o chiusa la discussione.

Si vuole dunque che amendue le condizioni si verificino affinchè tale disposizione sia applicata?

Presidente. È un errore di stampa, onorevole Giolitti, l'ho già corretto annunciando la proposta; si deve dire: "o chiusa."

Giolitti. Poichè mi è concesso di parlare, risponderò ad un'osservazione fatta testè dall'onorevole Arbib.

Egli proporrebbe di cancellare senz'altro la facoltà di presentare ordini del giorno, e di parlare, per svolgerli. Ora questa cancellazione pura

e semplice senza sostituirvi nulla, neanche la facoltà di dichiarare il proprio voto, porterebbe a questa conseguenza: che se il ministro parla dopo che hanno parlato tutti gli iscritti non c'è più mezzo di rispondere neanche una parola nè dichiarare le ragioni per le quali si dissenta da ciò che il ministro ha detto. Ebbene, questo non sarebbe un progresso, ma un grande regresso nel valore delle nostre discussioni. Esse non hanno valore se non vi è vero e proprio dibattito fra le diverse opinioni, e se chi dissente dai ministri ha chiusa la bocca per dirne le ragioni.

Come ha detto l'onorevole ministro dell'interno, è più che altro questione di discrezione: il regolamento riescirà molto difficilmente a mettere la discrezione dove non c'è: non riesco a dare un grande valore alle quistioni di regolamento; più che a modificare il regolamento noi dovremmo pensare a modificare noi stessi e usare di quella discrezione che è necessaria da per tutto. Ma fare una disposizione la quale avrebbe per solo effetto di peggiorare l'ordine delle discussioni non mi pare cosa lodevole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

Ferraris Maggiorino. Desidero chiedere una breve spiegazione alla Commissione.

Riconosco anch'io che si verifica quasi sempre l'inconveniente che la vera discussione incomincia dopo che la discussione generale venne chiusa e che sarebbe desiderabile che il Governo parlasse sempre prima che la discussione fosse chiusa.

L'onorevole Bonghi ha citato a ragione l'esempio dell'Inghilterra dove il Governo parla immediatamente dopo il terzo o il quarto oratore.

Ma la proposta disposizione mi pare che introduca una grande limitazione della libertà di parola.

Imperocchè la presentazione di un ordine del giorno era un mezzo per sottrarsi in qualche modo alla legge un po' tirannica della chiusura.

Invece con la nuova proposta lasciamo la chiusura in balia di una semplice maggioranza e non permettiamo più che parli nessun deputato.

Ora mi parrebbe che alla minoranza bisognerebbe pur dare qualche difesa, qualche garanzia.

In Inghilterra, è vero, hanno introdotto la chiusura, ma l'hanno circondata di tali garanzie che per due o tre anni non riuscirono forse mai ad applicarla; e quest'anno hanno dovuto ritornare sulle disposizioni che la regolano; ma ciò non ostante è difficile ch'essa venga accolta, tante sono le restrizioni che la circondano. Perciò

pregherei la Commissione di vedere se, entrando in questo ordine di idee, non sia il caso di proporre che la chiusura sia votata da due terzi dei deputati, anche per evitare che la semplice metà, più uno, dei deputati presenti, tolga all'altra metà meno uno il diritto della discussione.

Presidente. L'onorevole Arbib ha facoltà di parlare.

Arb.b. Io desidero rispondere brevissimamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Giolitti, il quale par che tema che con la proposta da me fatta si venga a sopprimere o a menomare la facoltà dei deputati d'intervenire in una discussione.

Intendiamoci bene: la chiusura è deliberata da un voto della Camera; la chiusura non nasce spontanea o per comando altrui; alla chiusura si arriva solo quando la Camera intenda che la discussione sia esaurita.

Il nostro regolamento dà diritto ad uno di parlare contro la chiusura. Evidentemente ciò basta a salvaguardare i diritti tanto del Ministero quanto dei deputati, nè giova punto immaginare un mondo diverso da quello che è realmente.

Io non so concepire che in questa Camera si possano fare dei colpi di maggioranza, come quelli che teme l'onorevole Giolitti, per soffocare una discussione. Stando ai nostri precedenti, di tutto si può dubitare in Italia fuori che della condiscendenza nel rispettare negli altri il diritto di discussione; di tutto si può accusare la Camera, fuori che di non essere tollerante e paziente verso i deputati che bramano di parlare, e che talvolta lo fanno con soverchia profusione di parole.

Io non vedo come siano menomati i diritti della Camera, nè le prerogative sue, dal momento che la chiusura dipende sempre da una deliberazione presa dalla Camera stessa per sua spontanea volontà e dopo matura discussione.

Ma si può dire, come dice l'onorevole Ferraris: ancorchè la maggioranza della Camera voglia chiudere la discussione, potrebbe qualcuno volere invece prolungarla. Ebbene, mi sbaglierò, ma confesso francamente che in un'Assemblea politica questa deferenza alla volontà individuale, anche quando essa contrasta manifestamente con la volontà della maggioranza, mi pare veramente eccessiva.

Dobbiamo infatti a questa eccessiva deferenza il costume di spendere nelle discussioni nostre molto maggior tempo di quello che vi spendano tutti gli altri Parlamenti d'Europa.

Io non sarei alieno, se ciò bastasse a metterci

d'accordo, dall'accettare la modificazione presentata dall'onorevole Ferraris, e per la quale la chiusura della discussione dovrebbe essere approvata dai due terzi dei presenti alla Camera; sarei disposto a venire anche a questo temperamento, sebbene, a parer mio, esso sia eccessivo; ma a patto che una deliberazione si prendesse.

L'onorevole Ferraris dice: badate, la metà più uno dei votanti può chiudere una discussione. Ma, onorevole Ferraris, la metà più uno dei votanti può decretare ben altro che la chiusura di una discussione.

La metà più uno dei votanti approva una legge; la metà più uno dei votanti sostiene o rovescia il Governo, designa alla Corona gli uomini che debbono governare lo Stato. Tutto il sistema parlamentare, è basato sul rispetto alla volontà della metà più uno dei votanti. Non possiamo introdurre anche qui la rappresentanza delle minoranze!

Insomma io sono disposto a fare qualunque modificazione di forma alla proposta da me presentata, ma mi dorrebbe molto, che una volta che la Camera ha intrapreso la discussione di questo argomento, che ha riconosciuto il vizio manifesto di tutte le sue discussioni e questa anormalità senza esempio che le discussioni allora davvero cominciano, quando la Camera ha deliberato di chiuderle, mi dorrebbe moltissimo se non si trovasse un temperamento che valesse a correggere questo vero abuso, cagione massima di un'infinita perdita del nostro tempo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

Fortis. Voleva dire che non si può discutere del diritto dei deputati di svolgere ordini del giorno anche dopo la chiusura della discussione, se non è prima ben determinato quale diritto si riserbi il Governo. Imperocchè io credo che si debba mantenere in ogni discussione la garanzia della parità di trattamento.

A me è sembrato di vedere che al presidente del Consiglio non piaccia molto la proposta fatta dalla Commissione, di togliere anche al Governo il diritto di parlare dopo la chiusura della discussione.

Depretis, presidente del Consiglio. Ma io non ho parlato.

Fortis. Il Governo ha un diritto statutario di parlare quando vuole, nè vorrà, io ritengo, menomarlo.

Io pertanto dico: se il Governo ha il diritto di parlare dopo la chiusura della discussione, questo diritto non si può interdire ai deputati,

senza violare quella parità di trattamento di cui ho parlato (*Movimenti*).

Bisognerà che la Commissione faccia un'altra proposta, perchè questa che abbiamo sott'occhio non mi pare accettabile.

Io leggo:

“ Esaurito l'ordine degli iscritti o chiusa la discussione, ai ministri è data facoltà di parlare per semplici dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati può esser data per una pura e succinta spiegazione del proprio voto. ”

Fare delle dichiarazioni non vuol dir discutere, e sta bene. Se la proposta rimanesse tal quale è fatta, il Governo non avrebbe facoltà di rientrare nel merito della discussione, dopo proclamata la chiusura.

Ma se il Governo non accetta questa legge per sè, non si potrà nemmeno imporre ai deputati.

Io poi non trovo giusto che si tolga ai deputati la facoltà di dire brevemente le ragioni dell'ordine del giorno o della formula di deliberazione che hanno diritto di proporre.

Bisogna distinguere i due periodi del dibattito: quello in cui l'argomento si svolge largamente in tutte le sue attinenze, e l'altro nel quale, colle forme di pratica e col succinto svolgimento di poche premesse, si vuol arrivare ad una conclusione. Lo svolgimento degli ordini del giorno, che solo può esser fatto utilmente a discussione inoltrata, è come il compendio dei motivi della deliberazione. Credo quindi pericoloso il togliere al deputato, che proponga un ordine del giorno, il diritto di motivarlo, o di svolgerlo.

E d'altra parte perchè togliere questo diritto quando poi accordate ai deputati dopo la chiusura il diritto di dare una succinta spiegazione del proprio voto?

La spiegazione del voto personale può essere cosa del tutto inutile, mentre lo svolgimento di un ordine del giorno, che può essere fatto con eguale brevità, anzichè ad un interesse personale, serve sempre ad uno scopo d'interesse generale.

E chissà quanti, signori miei, (se tanti sono quelli che propongono ordini del giorno) chissà quanti, dico, sentiranno il bisogno di spiegare e giustificare il loro voto.

Allora ci troveremo dinnanzi ad un inconveniente assai più grave.

Per queste ragioni non sono disposto ad accettare questa riforma del regolamento, che, secondo me, limita in qualche guisa il diritto del

deputato, e non gioverà a meglio ordinare le future discussioni parlamentari.

L'ordine deve venire dal costume, non dal regolamento.

Il bisogno della brevità nelle dichiarazioni che possono esser fatte utilmente anche dopo la chiusura deve esser sentito dai deputati od in ogni caso, deve essere imposto dal presidente, ma non si può per regolamento... (*Conversazioni*).

Presidente. Ma non facciamo conversazioni, li prego!

Fortis. ... non si può per regolamento dire quale debba essere la misura del discorso.

La motivazione di una deliberazione può sempre essere fatta con brevissimi periodi.

Il tempo che s'impiegherà per ispiegare il proprio voto personale, cosa perfettamente inutile quando ci sono dei partiti, si potrebbe impiegare nel dire la ragione di una proposta di deliberazione, la quale può avere grande importanza ed influenza sulle deliberazioni del Parlamento.

Sono dunque, lo ripeto, assolutamente contrario alla proposta riforma.

In ogni caso poi vorrei che, prima di restringere il diritto dei deputati, fosse ben determinato quale sia il diritto del Governo.

Presidente. Dunque l'onorevole Fortis non approva nè il secondo nè il terzo paragrafo?

Fortis. Precisamente.

Presidente. Onorevole Calvi, ha facoltà di parlare.

Calvi. Io desidero di avere una spiegazione. Rimarrà ancora la disposizione dell'ultima parte dell'articolo 29: “ L'ordine, secondo il quale la parola sarà concessa, sarà alternativamente *pro* e *contro* ? ”

Presidente. No, onorevole Calvi, la Commissione ha dichiarato che rimane soppressa quella disposizione.

Calvi. Ed a me sembra che non dovrebbe sopprimersi, perchè la ritengo molto opportuna.

Ammessa la modificazione della Commissione, ne verrebbero altri inconvenienti. Possono, per esempio, essere iscritti dieci o quindici oratori di seguito contro una legge e poi altri sei o sette che approvino la legge stessa; or bene, la maggioranza potrà chiudere la discussione prima che si sieno uditi gli oratori favorevoli o viceversa; mentre con la discussione alternativa è più facile la confutazione degli argomenti che, si adducano pro o contro la legge.

Per questa ragione pare a me che, pur adottando le altre nuove disposizioni, si dovrebbe

lasciare sussistere l'ultima parte dell'articolo 29 come è scritta nell'attuale regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro (*Della Commissione*). Quando la Commissione ha proposto le riforme, di cui si discute, e specialmente quella di cui si sono lagnati l'onorevole Fortis e, mi pare, l'onorevole Giolitti, ebbe in animo di eliminare l'abuso invalso (e che nessuno vorrà, credo, negare) di presentare quindici, venti, trenta ordini del giorno, ricominciando così la discussione generale dopo che la Camera aveva deliberato di chiuderla.

Gl'inconvenienti del sistema che la Commissione intende di riformare sono molti, e tutti li hanno deplorati.

Quel sistema che gli onorevoli Fortis e l'onorevole Giolitti vorrebbero conservare, giova a coloro che vengono alla Camera dopo che una discussione è incominciata da tre o quattro giorni, mentre manomette il diritto di coloro che, presentandosi alla iscrizione, diedero prova di maggiore solerzia.

Ecco l'ingiustizia, l'iniquità parlamentare, quasi direi, sanzionata dal sistema attuale. E la Commissione, eliminandola, ha voluto stabilire appunto quella tale parità di trattamento di cui si mostrava desideroso l'onorevole Fortis.

Un altro inconveniente che vogliamo evitare è questo: dar ragione al Governo di parlare presto, e abbandonare il deplorabile metodo di chiudere la discussione, riservando la facoltà di parlare al ministro e al relatore. Infatti non è chi non abbia osservato che i così detti capi partito non si iscrivono, ma aspettano un dato momento per presentare un ordine del giorno. Così facendo, la discussione ricomincia da capo, la Camera si stanca, e i ministri e i relatori debbono necessariamente aspettare a parlare dopo lo svolgimento di questi ordini del giorno nei quali sta la importanza vera della discussione.

A me pare dunque che si possa approvare la proposta della Commissione, la quale, dando facoltà e libertà di parlare a tutti coloro che si iscrivono, mira a togliere di mezzo gli inconvenienti che ho segnalati.

Fortis. Ma non sono inconvenienti: bisogna provare che lo siano.

Lazzaro (*Della Commissione*). Non c'è bisogno di provare l'inconveniente che una discussione generale si ripeta, come ora avviene, due, tre o quattro volte. Ora, la Camera non ascolta veramente che pochi oratori. Invece colla proposta riforma si ovierebbe a questo inconveniente, ob-

bligando tutti gli oratori ad iscriversi, e stabilendo che una volta chiusa la discussione, debba essere chiusa per tutti, senza punto limitare, onorevole Fortis glielo assicuro, il diritto dei rappresentanti della nazione. A nome della Commissione, respingo quest'accusa di antiliberalismo che non meritiamo. Il nostro scopo fu solamente di eliminare gli abusi e gli inconvenienti che ora si verificano. E quindi spero che la Camera accetterà questo paragrafo che mira a rendere più serie le nostre discussioni.

Quanto poi al terzo paragrafo, la Commissione non ha alcuna difficoltà di ritirarlo, e di esaminare le diverse proposte che furono poste innanzi per studiarne la modificazione.

Presidente. Rimane dunque inteso che, secondo il concetto della Commissione e secondo la disposizione di questo articolo, non potrebbe essere riservata la facoltà di parlare al ministro ed al relatore, quando fosse chiusa la discussione.

Del Giudice. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Del Giudice. Prima delle osservazioni presentate dall'onorevole Calvi e dall'onorevole ministro, pareva che tutti, Governo e Commissione e deputati, fossero concordi nell'accettare il primo ed il secondo inciso di questa proposta, e che semplicemente intorno al terzo alinea ci fosse un po' di divergenza, più di forma che di sostanza, fra il Governo e la Commissione. E quindi avevo chiesto di parlare, soltanto per pregare la Commissione stessa di accettare il rinvio del terzo inciso, affinché, d'accordo col Governo, volesse modificarne la compilazione.

Ma dal momento che è sorta l'opposizione anche sui due primi alinea, mi permetto di dire in proposito poche parole.

All'onorevole Calvi, il quale vorrebbe mantenuta l'iscrizione pro e contro, ricordo che questo è stato uno dei maggiori inconvenienti in addietro deplorati.

Nell'antico regolamento della Camera, l'ordine di iscrizione era triplice: cioè pro, contro, e in merito.

Ora l'onorevole Calvi non deve disconoscere la condizione in cui si trova un deputato il quale, non volendo parlare nè per combattere nè per appoggiare un disegno di legge, ma volendo solamente esaminarne le varie disposizioni, è costretto ad iscriversi in favore o contro.

Noi abbiamo assistito allo spettacolo poco conveniente (lasciatemi dir la parola) di oratori che, per prendere un turno d'iscrizione si sono iscritti contro, e poi dopo un breve esordio hanno con-

cluso in favore, e viceversa. Quindi io faccio plauso alla Commissione la quale ha abolito questa alternativa, e propone che i deputati parlino puramente e semplicemente secondo l'ordine di iscrizione.

Sono poi dolente di essere in disaccordo col mio amico Fortis circa al secondo inciso. Noi abbiamo tutti deplorato il modo come procede la discussione dei più gravi disegni di legge; ed a mio modo di vedere, la riforma proposta dalla Commissione segna un vero progresso, perchè appunto assicura una maggiore celerità delle discussioni medesime. Nè c'è da temere, come osservavagiustamente l'onorevole Arbib, che la Camera voglia usare della sua facoltà di chiudere una discussione a discapito del diritto dei deputati.

In quanto poi al terzo inciso, non nascondo che mi han fatto profonda impressione le osservazioni dell'onorevole Ferraris. E per conseguenza, nel proporre che la Commissione voglia meglio studiarne la formula, le faccio viva preghiera di prenderle in considerazione.

Non saprei invece consentire nell'opinione di coloro i quali propongono che si rimandi tutto l'articolo alla Commissione. Sono parecchi anni che tutti desiderano e affrettiamo coi nostri voti la riforma del regolamento in cui ci troviamo a disagio. Quindi, ora che abbiamo dinanzi a noi proposte concrete, cominciamo ad accettare e a votare almeno quelle riforme nelle quali possiamo intenderci, e rimandiamo alla Giunta solamente quelle di cui pare necessaria una diversa compilazione.

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Con le brevi parole che dovrò dire, io dubito di sconfinare forse dall'argomento di cui si sta trattando, imperocchè le osservazioni che intendo di sottoporre alla Camera, non mi pare che si riferiscano ad alcuna delle proposte di riforma che ora si discutono. Ed ove io esca fuori dell'argomento, l'egregio presidente mi richiamerà. Io intendo anzi di fare una raccomandazione per un'altra volta, perchè suppongo che la Commissione, incaricata di rivedere il regolamento, non abbia finito il suo compito...

Voci. Non ha cominciato!

Baccarini... dal momento che ha un mandato continuativo, del che io sono assai lieto. Io vorrei, dunque, raccomandare all'attenzione della Giunta la necessità di riformare il regolamento in due parti sostanziali.

In primo luogo, secondo me, vi è la necessità

di regolare i lavori delle Commissioni che riferiscono intorno ai disegni di legge.

Nel regolamento si parla della loro nomina e del mandato che debbono ricevere. Ma se di queste Commissioni si stabiliscono i diritti, non si determinano i doveri che pure sono assai importanti per l'esercizio del controllo parlamentare.

Io non faccio questa osservazione per riferirmi ad un caso piuttosto che ad un altro. Noto solamente che i disegni di legge, presentati quasi sempre dal Governo e in casi rari per iniziativa parlamentare, finiscono nelle mani di una Commissione che per difetto d'invito del suo presidente non si raduna, o nelle mani di un relatore che lascia trascorrere lunghi mesi e qualche volta tutta intera una Sessione senza presentare la relazione.

Ora, o signori, non credo che a tanto possa estendersi il diritto di un relatore (*Benissimo!*).

Raccomando pertanto alla Commissione, quando esaminerà questa parte del regolamento, di provvedere acchè le Commissioni relatrici abbiano oltre ai diritti anche i doveri.

Bonghi. È ragionevolissimo.

Baccarini. A mio modo di vedere, parmi che si potrebbe ovviare all'inconveniente prescrivendo il tempo entro cui la relazione dovrebbe essere presentata; e che, trascorso il termine, si dovesse discutere sul disegno di legge del Governo. Nè questa sarebbe una singolarità, perchè ci sono Parlamenti che non usano il sistema delle relazioni.

Un'altra raccomandazione che voglio fare alla Commissione (e prego il nostro presidente di non voler riferire l'osservazione al suo tempo) è quella di regolare oltre i diritti anche i doveri dell'ufficio di Presidenza.

Io vorrei che il presidente non potesse parere mai un'appendice del potere esecutivo.

Per conseguenza io prego la Giunta di portare la sua attenzione intorno a quella parte del regolamento che concerne l'ufficio di Presidenza, e d'introdurvi qualche modificazione destinata a prescrivere al presidente quel che debba fare in certi casi, affinchè non abbia esso la colpa di certe disposizioni che qualche volta possono essere indipendenti dalla sua volontà, e possono metterlo in caso di permettere che, per un atto di cortesia verso il Governo, siano qualche volta manomessi i diritti della Camera.

Io potrei fare altre osservazioni che, a parer mio, hanno un'importanza maggiore di quelle che ora si discutono. Mi limito a farne un'altra sola che veramente non si riferisce alle proposte per

articolo 29, ma che faccio ora per non parlare poi un'altra volta.

L'articolo 72 del regolamento in vigore dice:

“ Non più tardi della tornata successiva il ministro, al quale l'interpellanza è rivolta, dichiara se e quando intenda rispondere. „

Nella modificazione che la Giunta propone è tolto al Governo questo diritto di dire il giorno dopo se e quando intenda rispondere. È forse un bene che gli sia tolta l'indefinibilità della risposta; ma credo utile che gli sia almeno lasciato il diritto di rispondere il giorno dopo.

Bonghi, relatore. È detto.

Baccarini. Mi pare che non sia spiegato. Qui dice:

“ L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o intendimenti della sua condotta.

“ Essa può essere accettata o respinta dal Governo. „

Non c'è altro. Ora che cosa intende la Commissione? Che il Governo, perchè un deputato muove una interpellanza, sia obbligato subito, *hic et hunc*, senza neppure consultare i colleghi in casi di grave importanza, senza orientarsi un pochino, a dare una risposta?

Io pregherei dunque la Commissione d'introdurre qualche piccola modificazione la quale stabilisca che il Governo ha diritto di rispondere il giorno dopo. (*Interruzioni*).

L'onorevole Lazzaro mi osserva che questo diritto è stabilito nell'ultimo paragrafo. L'ultimo paragrafo dice: “ La mozione è sviluppata nel giorno che proporrà il ministro. „ Ma non è quello che dico io.

Bonghi, relatore. Ma di che si sta discutendo? Dell'articolo 29 o dell'articolo 72?

Presidente. Perdoni, onorevole Bonghi, non posso impedire che si facciano considerazioni d'ordine generale intorno al regolamento.

Gabelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gabelli. Semplicemente per proporre la chiusura.

Presidente. L'onorevole Gabelli propone che si chiuda la discussione intorno a questa proposta della Giunta di modificare l'articolo 29 del regolamento. Domando se questa proposta dell'onorevole Gabelli sia appoggiata.

(*Non è appoggiata*).

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Romeo.

Romeo. Io ho chiesto di parlare per avere uno schiarimento. Dappoichè in verità non comprendo i timori dell'onorevole Fortis, e molto meno com-

prendo come, col sistema propostoci, la Commissione intenda di riparare agli inconvenienti che lamenta.

Il secondo paragrafo dice che la presentazione di una mozione non dà diritto a discorrere dopo esaurito l'ordine degli iscritti o chiusa la discussione per voto della Camera. Ora, onorevole Fortis, il sistema presente qual'è? È questo: che quando si presenta un ordine dopo chiusa la discussione, non si può più svolgere; mentre si può svolgerlo se è presentato prima della chiusura della discussione. Con la modificazione proposta, come si rimedia a quest'inconveniente? Con lo stabilire che non si può discorrere, quando si presenta un ordine del giorno, se non dopo esaurito l'ordine degli iscritti; quindi se l'ordine del giorno si presenta prima che sia esaurito l'ordine degli iscritti si può svolgerlo. (*Interruzioni*).

Presidente. No, onorevole Romeo, non si può svolgere. Una volta che la Camera abbia deliberato di chiudere la discussione, non si può più svolgere alcun ordine del giorno, anche se presentato prima della chiusura.

Romeo. Perdoni, abbia la compiacenza di lasciare che io spieghi il mio concetto.

Qui dice che non si può svolgere l'ordine del giorno, quando è stata chiusa la discussione. Ma se l'ordine del giorno è stato presentato prima che la discussione sia stata chiusa, si può svolgerlo.

Presidente. No. Non dia un'interpretazione a modo suo alle proposte che si discutono, e intorno alle quali la Giunta ha dichiarato in quale maniera debbano essere intese.

Romeo. La Giunta può dichiarare ciò che vuole: ma le parole della legge sono quelle che sono.

Ora quando leggo: “ la presentazione di una mozione non dà diritto a discorrere dopo esaurito l'ordine degli iscritti, o chiusa la discussione „ mi par chiaro che si abbia diritto di discorrere prima che l'una o l'altra di queste circostanze si sia verificata. (*Interruzioni*).

Presidente. Io le torno a ripetere che un ordine del giorno, anche se presentato prima della chiusura della discussione, non potrà più essere svolto dopo che sia stata chiusa, ove la Camera approvi le proposte che ora discutiamo.

Romeo. In secondo luogo, poi, mi associo alle idee esposte dall'onorevole Calvi circa il modo di regolare le discussioni. A me non pare un lodevole sistema quello di udire quattro o cinque discorsi a favore di una legge, uno dopo l'altro, e poi chiudere la discussione per non udirne altri contro. Per modo che, a mio parere, questa pro-

posta di modificazione al regolamento, in luogo di migliorarlo, lo peggiora.

Fortis. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Fortis. Voglio rispondere una parola all'onorevole Del Giudice, il quale ci propone di accettare il primo ed il secondo alinea e di rinviare alla Commissione il terzo; e all'onorevole Arbib il quale, accettando il secondo alinea, vorrebbe addirittura soppresso il terzo. Mi pare che queste due proposte contraddicano ad un principio nel quale tutti dovremmo essere d'accordo: vale a dire che Governo e deputati debbono avere un ugual diritto a sostenere le proprie ragioni.

Quando voi avrete approvato il secondo alinea che vieta ai deputati di svolgere ordini del giorno dopo la chiusura della discussione, come potrete ventilare se il relatore ed il Governo debbano avere la parola dopo la chiusura. E se ventilandolo, rimarrà stabilito che il diritto, se non del relatore, almeno del Governo non si può e non si vuol limitare, la conseguenza sarà questa: che dopo chiusa la discussione nessuno potrà più replicare al Governo.

Così il principio di eguaglianza sarà apertamente violato a favore del Governo. Il Governo potrà sempre condurre per nuove vie la discussione, e i deputati dovranno tacere.

Bonghi, relatore. Domando di parlare per uno schiarimento.

Voci. Questo non è detto.

Fortis. Come non è detto? Se fosse consentito che, dopo chiusa la discussione, possano parlare il relatore ed il Governo, la conseguenza sarebbe quella da me accennata.

Voci. Non possono parlare.

Presidente. Neppure al relatore sarebbe riservato il diritto di parlare.

Fortis. Qui non è detto.

Presidente. Appunto perchè non è detto, s'intende che non può parlare.

Fortis. La conclusione mia è che si debba rimandare alla Commissione tutto intero l'articolo, affinchè sia ben determinato qual'è il diritto che il Governo si vuol riservare dopo la chiusura della discussione; imperocchè, secondo il mio avviso, il diritto dei deputati con questa proposta, rimarrebbe subordinato a quello del Governo.

Presidente. Onorevole Fortis, Ella fa dunque una proposta sospensiva pari a quella già fatta dall'onorevole Del Giudice.

L'onorevole Calvi ha facoltà di parlare.

Debo però avvertirlo che ha già parlato un'altra volta.

Calvi. Io non posso accettare la preghiera dell'onorevole Del Giudice di non insistere nel mio emendamento.

L'onorevole Del Giudice, per provare come sia conveniente la proposta della Commissione, ha addotto l'inconveniente che certe volte alcuni si sono fatti iscrivere per parlare *pro* o *contro*, unicamente per avere il turno, e hanno parlato poi in modo diverso da come si iscrissero. A me non pare che quest'inconveniente possa essere tale da indurre a modificare la disposizione dell'antico articolo 29. Si trovi un provvedimento che ciò impedisca; ma l'articolo 29 dell'antico regolamento nella parte in esame deve essere confermato, sia per le ragioni addotte prima, sia per il modo con cui è compilata l'altra parte dell'articolo modificato dalla Commissione.

Lasciando come è la proposta della Giunta, si può venire a questa conseguenza: che la chiusura della discussione sia pronunciata prima ancora che abbiano parlato quelli che si sono iscritti per parlare soltanto *pro* o *contro* la legge, e senza che sia dato modo agli altri di parlare in senso diverso.

Presidente. È naturale...

Calvi. Questo mi pare un grave inconveniente, e tale che debba indurre a mantenere quella parte dell'attuale regolamento dove è prescritto che la discussione debba seguire in modo alternativo. Quindi insisto su questo emendamento alla proposta della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Io credo che la Commissione sia partita da un'idea giusta; ma la difficoltà è tutta nel formulare esattamente e senza equivoci questa sua idea.

Non mi pare che essa abbia raggiunto lo scopo: ed ecco perchè io mi unisco all'onorevole Fortis e a quelli che hanno proposto la sospensiva di questo articolo affinchè la Commissione possa studiarlo.

Che oggi si faccia un abuso degli ordini del giorno presentati prima della chiusura per poter parlare dopo che la discussione è chiusa, lo sanno tutti.

Alcune volte la pratica o l'abilità del presidente ha potuto rimediarmi. Si è, per esempio, limitato il tempo assegnato agli oratori, o si è provveduto in qualche altro modo. Quindi non parrebbero cosa irregolare o inopportuna che il regolamento disciplinasse anche questa parte della discussione.

Ma la difficoltà è nel modo. Per esempio, l'onorevole Romeo ed altri sono caduti in un equivoco per una erronea compilazione del secondo capoverso.

Il secondo capoverso, così come è scritto parrebbe dicesse tutt'altro da quel che vuol dire. « La presentazione di una mozione non dà diritto a discorrere dopo esaurito l'ordine degli iscritti o chiusa la discussione per voto della Camera. »

Mentre dovrebbe dire: « la presentazione di una mozione dopo esaurito l'ordine degli iscritti o chiusa la discussione per voto della Camera non dà diritto a parlare. (*Interruzioni*). »

Questo sarebbe il concetto della Commissione.

Voci. No! no!

Indelli. Ebbene qual'è allora?

Se la presentazione di una mozione, onorevole Bonghi, non dà diritto a parlare dopo esaurito l'ordine degli iscritti, io non capisco quando chi ha presentato una mozione potrà parlare.

Voci. Mai!

Indelli. Non dovrà parlare mai?

Voci. Si deve iscriverlo.

Indelli. Ecco ciò che ha creato l'errore dell'onorevole Romeo. Ma, Dio buono! Se io presento la mozione dopo essermi iscritto, e intanto parlo, è evidente che bisogna modificare quest'articolo perchè è errato. Io m'iscrivo, presento una mozione mentre parlo, e voi dite che non posso presentare una mozione, e che parlerò dopo esaurito l'ordine degli iscritti. Ma questo non può essere il concetto della Commissione; il concetto di essa è che non vi possa essere svolgimento di una mozione dopo chiusa la discussione.

Voci. Mai.

Indelli. Ma *mai* è impossibile, è uno sproposito!

Bonghi, relatore. Dopo chiusa la discussione.

Indelli. Dopo chiusa la discussione, dice la Commissione... (*Interruzioni*). Ma, scusate, non fate dire alla Commissione quello che non intende dire.

La Commissione intende dire che non possa essere svolta una mozione dopo chiusa la discussione o esaurito l'ordine degli iscritti. Ora questo concetto non è espresso nel secondo capoverso, che parrebbe dire tutt'altro, e crea molti equivoci.

La seconda osservazione che io intendeva di fare è questa: la Commissione stessa ha sentito il bisogno di temperare il soverchio rigore del divieto testè proposto nel secondo capoverso, e quindi ha aggiunto un terzo alinea il quale ha questo vizio: che, mentre da una parte limiterebbe

il diritto dei ministri, dall'altra farebbe rientrare per la finestra quello che è stato cacciato per la porta.

Infatti se si consente ad ognuno la dichiarazione succinta del proprio voto, e se questa dichiarazione succinta la vogliono fare tutti i 508 deputati, è evidente che il rimedio da voi trovato è peggiore del male.

Perciò io domando che sia rimandato alla Commissione tutto l'articolo, affinchè essa lo studi nuovamente in tutte le sue parti.

Io credo, voglio ripeterlo, che sia giusto il concetto, ma è certo che non è espresso bene.

Non posso perciò accettare la proposta dell'onorevole Arbib, di sopprimere cioè il terzo alinea, accettando il primo e il secondo, perchè il concetto da cui è partita la Commissione nel proporre il terzo capoverso, è stato quello di temperare per le necessità parlamentari il soverchio rigore del divieto proposto nel secondo. Ed è giusto, perchè noi non possiamo, in omaggio al regolamento, sopprimere tirannicamente in una discussione alcune dichiarazioni indispensabili.

L'importante, dunque, è che qui tutto sia ben formulato; e per conseguenza meglio è votare la sospensiva per tutto l'articolo.

Presidente. Onorevole relatore, la prego di prestarmi attenzione.

L'onorevole Calvi propone anzitutto che sia conservata quella parte dell'articolo 29 che si riferisce alle iscrizioni; cioè a dire: « Le iscrizioni debbono essere fatte *pro o contro*. L'ordine secondo il quale la parola sarà concessa, sarà alternativamente *pro e contro*. »

Poi l'onorevole Arbib propone: che siano approvati i due primi alinea, e la soppressione del terzo.

L'onorevole Del Giudice, come l'onorevole Arbib, accetta i due primi paragrafi, ma propone di rimandare il terzo alla Commissione.

Poi viene una proposta dell'onorevole Sonnino che modifica così il paragrafo terzo:

« Anche dopo chiusa la discussione, e quando i ministri parlassero invocando l'articolo 66 dello Statuto, potrà dal presidente esser data facoltà di parlare ai deputati per una succinta spiegazione del proprio voto. »

L'onorevole Fortis propone che l'intero articolo sia rimandato alla Commissione. Eguale proposta ha fatto l'onorevole Indelli.

L'onorevole Maggiorino Ferraris infine propone che la chiusura non possa essere approvata che a maggioranza di due terzi.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per dire il suo avviso intorno a queste diverse proposte.

Bonghi, relatore. Se io avessi creduto che le proposte, molto semplici, della Giunta avessero potuto dar luogo a così lunga discussione, non avrei chiesta la inversione dell'ordine del giorno.

Fortis. Avrebbe fatto meglio. (*Movimenti*).

Presidente. Questo è un suo avviso personale, onorevole Fortis. (*ilarità*).

Bonghi, relatore. L'onorevole Fortis dice che avrei fatto meglio. Io invece, persuaso della bontà delle disposizioni che la Commissione propone, credo che avrei fatto peggio.

D'altronde l'onorevole Fortis avrà con me osservato egli pure che la discussione, come il più delle volte avviene, ha prodotto questo effetto: che mentre, prima, ci intendevamo benissimo, a furia di discutere siamo riesciti a non capirci più punto. (*ilarità*).

Ora dunque io vorrei riportare un po' di chiarezza intorno a quello che è il concetto della Commissione ed anche il mio. E mi pare che, questo almeno, io abbia il diritto di dire che lo intendo.

Il sistema attuale che, in questa parte, regola le nostre discussioni, è il risultato di una consuetudine entrata via via nella Camera, che non risulta da alcuno articolo del regolamento, ma bensì da un'interpretazione dell'articolo 63 in cui si dice che gli ordini del giorno equivalgono agli emendamenti.

Presidente. Per l'appunto.

Bonghi, relatore. Codesta piccola disposizione dell'articolo 63, senza che coloro i quali l'hanno proposta ci pensassero, ha prodotta la più strana, bizzarra e bislacca forma di discussione che esista in qualunque Parlamento del mondo.

In che consiste questa bislacca forma della discussione?

Consiste in ciò, che il presentare una mozione, come risultato del proprio discorso, dà un diritto diverso da quello di presentare una mozione prima del proprio discorso.

Che cosa è una mozione, o, come diciamo, un ordine del giorno?

È una deliberazione proposta alla Camera.

Quale è il posto razionale di una tale deliberazione? Dopo un discorso che la motiva e la spiega, è vero?

E coloro che s'informano a questo, che è il concetto logico della esposizione di un pensiero, appunto si iscrivono, e finiscono il loro discorso presentando una mozione.

Questa mozione si stampa a tale, o tale posto di quegli elenchi, che sono distribuiti alla Camera. E quando viene il turno di quel deputato, che l'ha presentata, allora l'onorevole presidente dice: Questa mozione è già svolta e passa avanti.

Invece coloro i quali non si sono iscritti e presentano delle mozioni durante la discussione hanno lo stranissimo diritto di sviluppare il loro ordine del giorno dopo la chiusura della discussione medesima esimendosi così dall'obbligo della iscrizione. Ora cosa succede, o signori? Succede che, mentre la chiusura è proposta da qualcuno, nell'intervallo tra la proposta di chiusura e la votazione di essa, coloro che sono più ardenti a parlare, e purtroppo non sono sempre coloro quelli che ne avrebbero maggior ragione, (*ilarità*) si affrettano a schiccherare una deliberazione qualsiasi, non importa loro cosa dicano in quella deliberazione, se sia o no ragionevole, se possa, o no, sostenersene la responsabilità dinanzi alla Camera ed al paese e la mandano al banco della Presidenza prima che la chiusura sia votata. Talchè la votazione di questa altro effetto non ha che di raddoppiare la discussione e raddoppiarla nella maniera la più strana del mondo, perchè sfilano cotesti proponenti di ordini del giorno facendo ciascuno un suo trattatello che non ha niente a che fare con quello di un'altro, perchè a costoro nessuno può rispondere; ma intanto il discorso è sempre comodamente fatto e non importa nulla a loro di quello che altri abbia detto prima.

Questa è la condizione delle cose attualmente e l'avete vista infinite volte; ed avete visto anche nei mesi scorsi ed anche ultimamente come questa condizione di cose produca una discussione del tutto vana, senza lotta, senza contrasto di idee, senza seguito di nessuna specie; discussione in cui poi per maggiore sventura interviene anche il Governo, non per contrapporre idee, ma per contare sulla bontà dei suoi voti. (*ilarità*). Ora se volete mutare questa condizione di cose, dovete stabilire che coloro i quali vogliono parlare si iscrivano tutti, presentando le mozioni in fine dei loro discorsi, come è naturale che si faccia, giacchè è assurdo che si faccia altrimenti.

Una voce. Si capisce.

Bonghi, relatore. Or dunque se si capisce (*Si ride*) a noi è parso di averla formulata bene questa proposta e ci eravamo confortati a credere che l'avessimo formulata bene vedendo che il presidente del Consiglio ed il ministro dell'interno l'aveano intesa come noi; ma ad ogni modo

esaminiamola ora questa proposta. Se la Camera vuole, può votare il primo e secondo capoverso...

Depretis, presidente del Consiglio. Il primo no.

Bonghi, relatore... poichè io non intendo, per dir il vero, nè punto, nè poco, in che questa votazione del primo e secondo capoverso della proposta possa offendere quella parte di diritto tra Governo e deputati del quale la Commissione aveva anch'essa mostrato di essere gelosa.

Badate, o signori, che le nostre discussioni oggi sono così disadatte non già solo perchè la presentazione degli ordini del giorno durante la discussione o prima che la discussione si chiuda ne ripete un'altra più sconnessa della prima, ma perchè anche l'obbligo che gli oratori parlino secondo l'ordine di iscrizione genera una certa inefficacia, e una fiacchezza nella discussione medesima.

In Inghilterra gli oratori non si iscrivono, il che vuol dire che la parola dell'avversario spunta là quando egli sente l'argomento a cui vuol rispondere; e quest'effetto è raggiunto in Inghilterra appunto a questo modo, cioè a dire esimendo gli oratori dall'isciversi, e dando al presidente una grande autorità nella designazione dell'oratore che deve parlare. Ma il metodo inglese dai nostri costumi, dalla disorganizzazione dei nostri partiti (che si fa strada anche in Inghilterra, se pur non vi è oggi) non è consentito.

È impossibile che i deputati nostri si accordino a concedere questo diritto al presidente ed è impossibile che il presidente se lo voglia prendere. Dunque da noi è necessario che ci sia l'ordine dell'iscrizione.

Ma giova o non giova che le iscrizioni si distinguano *in pro, contro ed in merito*, o solamente *in pro e contro*?

Se la Camera vuole, ammetta pure il *pro* e *contro*. Ma questo è un eccesso di parlamentarismo; difetto proprio di noi latini, una volta che ci mettiamo a regolare.

Se voi anche volete ammettere questo *pro* e *contro*, è difficile succeda che si inscrivano prima coloro che vogliono parlar *contro* e poi coloro che vogliono parlare *pro*.

Non ammettendolo, succederà che i deputati sentiranno essi stessi l'utilità di questa discussione *pro* o *contro* e si intenderanno fra loro: ovvero il presidente potrà esercitare una specie di arbitrio, una specie di discrezione...

Fortis. Non si intenderanno mai i deputati!

Bonghi, relatore. Io prometto all'onorevole Fortis di intendermi sempre con lui. (*ilarità*).

Fortis. Ella ed io sta bene; ma molti altri non si intenderanno mai.

Bonghi, relatore. Dunque succede che il deputato quando va ad iscriversi *pro* o *contro* non pensa a quello che dirà, ma pensa al tempo in cui potrà parlare e che gli è consentito dal posto che prende nell'iscrizione, di maniera che la iscrizione è, in gran parte, falsa, illusoria, è una bugia, e non è bene introdurre nel sistema parlamentare delle bugie come mezzo per ottenere l'uno o l'altro risultato. (*Commenti*).

Del resto se qualche deputato si sente offeso dal supposto che io fo, io lo faccio per me, poichè molte volte mi succede di iscrivermi *pro* e di parlar *contro* o viceversa. (*ilarità*). Del resto chi è senza peccato, scagli la prima pietra.

Franchetti. Io sono senza peccato.

Bonghi, relatore. Coloro che parlano poco non commettono nè l'uno nè l'altro. (*ilarità*).

Ora, ripeto, io non sono favorevole a questa iscrizione *pro* o *contro*; ma quando la Camera creda opportuno di conservarla, non ci sarà opposizione nè per parte mia nè della Commissione ad accettarla.

Ed io crederei che la Camera incoraggerebbe la Commissione a fare altre concessioni, se volesse fino da ora accettare il concetto del 1° e 2° capoverso dell'articolo; quanto al 3° io confesso che l'opposizione del Governo ha una certa gravità. A me pareva e pare, che quando al Governo si concedeva, prima della chiusura, di parlare quante volte lo richiedesse; e dopo la chiusura si concedesse ai ministri, quel medesimo che si concede ai deputati, cioè a dire di fare semplici dichiarazioni e spiegazioni, mi pareva, dico, che non si violasse lo Statuto.

Mi pareva anzi che si desse a questo articolo dello Statuto una spiegazione ragionevole; e se ne accomodasse il senso con il complesso dell'andamento della discussione, che lo Statuto certo non ha voluto nè turbare nè impedire. Ma al Governo ciò non è parso chiaro; però non propone niente da surrogare per ora. È adunque necessario, giacchè il rispetto allo Statuto deve essere uno dei primissimi doveri, che su questo la Commissione senta ancora il Governo, e veda in che maniera possa equilibrarsi, rispetto a questo terzo capoverso, il diritto del Governo e dei deputati, dopo chiusa la discussione.

Sennonchè in questo aveva ragione l'onorevole Indelli, che questo 3° capoverso era stato aggiunto per temperare il rigore del secondo, e per dare alle votazioni della Camera quella precisione che loro abbisogna, perchè il paese ne intenda qualche cosa, sia sull'indirizzo del Governo, sia sull'indirizzo dei deputati.

Dunque la Commissione pregherebbe la Camera, di votare il primo e secondo capoverso, ed accetta l'invio del terzo per intendersi su di esso col Governo.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Procederemo per ordine.

In primo luogo metterò a partito la proposta sospensiva dell'onorevole Fortis, a cui si unisce l'onorevole Indelli che cioè l'articolo sia inviato alla Commissione.

Quando questa proposta non fosse approvata, metterò a partito l'emendamento dell'onorevole Calvi; poi, quando la proposta dell'onorevole Calvi non fosse approvata, metterò a partito il primo paragrafo proposto dalla Commissione, poi il secondo; poi metterò a partito la sospensiva del terzo paragrafo, proposta dagli onorevoli Arbib e Del Giudice che la Commissione ha accettato; ed allora farò presente alla Commissione, per questo terzo paragrafo, la proposta sostitutiva dell'onorevole Sonnino e l'emendamento dell'onorevole Ferraris Maggiorino, relativo alla maggioranza di due terzi, la quale deve deliberare la chiusura.

Pongo dunque a partito la proposta sospensiva di tutto l'articolo dell'onorevole Fortis; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Fortis è approvata).

Dichiaro quindi che le modificazioni proposte all'articolo 29 del regolamento sono inviate alla Commissione perchè ne faccia oggetto di nuovi studi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

Morana. Io propongo alla Camera che la Commissione riferisca domani stesso onde si possa continuare la discussione.

Presidente. Spero che la Commissione riferirà domani e intanto proporrei di procedere oltre nello esame delle altre proposte fatte dalla Commissione. *(Segni di assenso).*

Viene ora la modificazione all'articolo 37.

Morana. E l'articolo 63?

Presidente. Onorevole Morana, è un'appendice dell'articolo 29 che non ha molta importanza e che verrà discusso domani coll'articolo 29.

Do lettura del vigente articolo 37 del regolamento:

“ Art. 37. La questione pregiudiziale, la proposta cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva per un tempo determinato sono trattate nella discussione

generale. L'una e l'altra però hanno la precedenza nella votazione. ”

La Commissione propone questa modificazione:

“ Art. 37. La questione sospensiva, quella, cioè, che rinvia la discussione e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione generale della legge: ma, quando questa sia già principata, devono essere sottoscritte da 15 deputati.

“ Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; nè questa si prosegue, se prima la Camera non le abbia respinte.

“ Due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro. ”

La Camera comprende quale sia la portata di questa modificazione. Prima la questione pregiudiziale e la sospensiva avevano la precedenza nella votazione, ma si confondevano nella discussione generale con altri argomenti, e perciò accadeva qualche volta che le stesse proposte perdevano affatto la loro ragion d'essere. Ora la Commissione crede di aver riparato con questa modificazione ad un tale inconveniente, ma questa modificazione non è fatta per abbreviare ma per allungare la discussione.

Se miuno chiede di parlare, metto a partito questa modificazione all'articolo 37.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata).

Ora vengono le altre modificazioni.

Capo X. — *Delle interrogazioni ed interpellanze.* — Domande d'interpellanza.

L'articolo 70 del vigente regolamento dice così:

“ Un deputato che intenda rivolgere una interpellanza al Ministero, ne farà domanda per iscritto al presidente enunciando l'argomento senza motivazione. Il presidente ne dà lettura alla Camera. ”

La nuova formula proposta dalla Commissione è la seguente:

“ Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione o interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il presidente ne dà lettura alla Camera. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

Fortis. L'articolo 70 dell'attuale regolamento dice:

“ Un deputato, che intenda rivolgere una interpellanza al Ministero, nè farà domanda per iscritto al presidente enunciando l'argomento senza motivazione. „

La modificazione dice:

“ Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione o interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. „ Si tralascia di dire: “ *enunciando l'argomento.* „ Ora così potrebbe ritenere che fosse interdetto di enunciare specificatamente l'argomento nella formula dell'interpellanza.

Bonghi, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonghi, relatore. L'onorevole Fortis si lagna che si siano tralasciate le parole: “ *enunciando l'argomento.* „

La sola ragione per la quale queste parole sono state tralasciate è perchè sono inutili...

Lazzaro. (*Della Commissione*) Ecco: inutili!

Bonghi, relatore. Del rimanente, se l'onorevole Fortis crede il contrario, proponga che si aggiungano, e la Commissione non si opporrà.

Presidente. Onorevole Fortis, che l'argomento si debba enunciare è sottinteso.

Fortis. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fortis. Dal momento che l'onorevole relatore ha dato quella spiegazione che abbiamo udito a questo mutamento di dizione, io non ho più nulla da dire, benchè io non creda che le parole: “ *enunciando l'argomento* „ fossero inutili, perchè enunciare l'argomento vale, in questo caso, determinarlo o specificarlo.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito la nuova forma dell'articolo 70 del regolamento, proposta dalla Commissione.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvata.*)

L'articolo 72 del regolamento è il seguente:

“ Un deputato che intenda rivolgere una semplice interrogazione o richiedere una comunicazione di documenti dovrà pure darne annunzio preventivo, e, qualora la Camera consenta, farà la domanda immediatamente. Udita la risposta del ministro non vi potrà essere discussione. „

La Commissione lo modifica nel seguente modo:

“ Art. 71. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna infor-

mazione sia giunta al Governo, o sia esatta; se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti, che al deputato occorrono. Il ministro, appena udita la lettura della interrogazione, o il giorno dopo, risponde, e la sua risposta non dà luogo nè a dichiarazioni per parte del deputato, nè a discussione. „

La Camera comprende la semplificazione che la Giunta ha proposto d'introdurre nel diritto di rivolgere interrogazioni al Governo; queste non potrebbero, d'ora in poi, ammettere alcuno svolgimento nè alcuna discussione; consisterebbero soltanto in uno schiarimento di fatto, che il deputato avrebbe diritto di chiedere al Governo.

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Depretis, presidente del Consiglio. Permetta la Camera che io parli su questo articolo: tanto più io gliene chiedo venia, perchè mi pare che essa sia disposta a votarlo senza discussione. Secondo questo articolo, la interrogazione è precisata nella sua estensione; ed il Governo, *udita la lettura della interrogazione stessa*, deve rispondermi immediatamente; cioè, deve dare gli schiarimenti che con essa si chiedono.

Bonghi, relatore. O il giorno dopo.

Depretis, presidente del Consiglio. O immediatamente, o il giorno dopo. Ma è sempre possibile rispondere il giorno dopo?

Bonghi, relatore. Lo dirà.

Depretis, presidente del Consiglio. Ed allora a che serve la disposizione del regolamento?

Io ammetto la limitazione per le interrogazioni come è precisata qui; ma costringere il ministro a rispondere immediatamente il giorno dopo, avrà questa conseguenza, che nella maggior parte dei casi il ministro dirà: non sono in grado di rispondere, ho bisogno di avere delle informazioni; e allora che risultato avrete ottenuto?

Questo io dico anche per ciò che ha tratto alle interpellanze. Abbiamo ora la regola, che è abbastanza severa nel nostro regolamento, che il ministro, o immediatamente, o al più tardi il giorno dopo, dichiara se e quando può rispondere. Non so perchè si debba togliere questa facoltà al ministro; poichè, nella grande varietà dei casi, è così ampio il campo delle interrogazioni e delle interpellanze, che non si può ammettere che il ministro possa lì per lì rispondere, senza prima domandare le informazioni che occorrono.

Pertanto io prego vivamente la Commissione a riflettere se non convenga mantenere le disposizioni attualmente in vigore, le quali poi non producono alcun inconveniente; si tratta di 24 ore di tempo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. La Commissione stabilisce una differenza tra l'interrogazione e l'interpellanza. L'interrogazione sarebbe una domanda di fatti semplici, a cui il Governo, appena uditanne la lettura, od il giorno dopo, risponde, e questo non dà luogo nè a dichiarazioni per parte del deputato, nè a discussione.

Ora, se il concetto che si dà all'interrogazione è quello d'una semplice domanda, alla quale bisogna rispondere, mi pare che, quando il Governo non è in grado di rispondere, dirà che non è in grado di rispondere...

Depretis, presidente del Consiglio. Bella risposta! (*ilarità*).

Lacava. ... e l'interrogante potrà ripresentare la sua interrogazione quando crede sia opportuno di farlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

Fortis. Io volevo semplicemente far presente una cosa; cioè che l'articolo 71 in confronto all'articolo 72 che modifica, è una vera limitazione del diritto d'interrogare. Infatti l'articolo 72 dice in genere:

“ Un deputato che intenda rivolgere una semplice interrogazione o richiedere una comunicazione di documenti dovrà pure darne annunzio preventivo, e, qualora la Camera consenta, farà la domanda immediatamente. Udita la risposta del ministro non vi potrà essere discussione; ” l'articolo 71 invece definisce che cosa sia la interrogazione e ne circoscrive la materia dicendo: “ l'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta; se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti, che al deputato occorranno. ”

Nessun'altra cosa può essere oggetto d'interrogazione.

Per esempio, non si potrà domandare al Governo per qual ragione abbia preso una data misura, un dato provvedimento, se ed in qual modo intenda provvedere ad una data contingenza...

Voci. Ma su questo non vi ha limite!

Fortis. ... non si potrà domandare ad un mini-

stro quali sono i suoi intendimenti rispetto ad una data riforma.

Voci. Sarà un'interpellanza!

Fortis. Sarà un'interpellanza? Dunque è vero che si è voluto non solamente disciplinare il diritto d'interrogazione; ma si è voluto altresì circoscrivere la materia intorno alla quale si può interrogare.

Ora io non intendo che questo si possa fare senza ledere il diritto dei deputati: e perciò mi oppongo assolutamente alla riforma proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Cadolini. A me sembra che la proposta sia giustissima: e mi spiego. Quando si tratta non di domandare una informazione o la presentazione di documenti, ma di chiedere al ministro schiarimenti intorno alla sua condotta, non è giusto che si presentino semplici interrogazioni, le quali riservano la facoltà di parlare ad un solo deputato.

Quando un deputato si propone di chiamare il Governo a rendere conto dei propri atti, è opportuno che egli si trovi in obbligo di fare un'interpellanza, la quale dà diritto anche ad altri deputati d'intervenire nella discussione. Quindi, secondo me, questa proposta è un vero progresso per le nostre discussioni. L'interrogazione deve essere limitata a tutto ciò che riguarda semplici annunzi di fatti e la comunicazione di documenti

Faccio quest'osservazione perchè più volte è avvenuto il caso di assistere ad una discussione, fra il solo interrogante e il ministro, sopra una discussione che interessava tutta la Camera, senza che gli altri deputati fossero autorizzati a far sentire la loro voce. Questo, a mio avviso, era un inconveniente ed una limitazione assai grave dei diritti dei deputati. Perciò credo che la proposta, sotto questo punto di vista, sia accettabile e destinata a produrre un vantaggio alle nostre discussioni.

Presidente. L'on. Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. (*Della Commissione*). È la seconda volta che l'onorevole Fortis censura le proposte della Commissione, qualificandole come una violazione dei diritti dei deputati.

Fortis. Sicuro.

Lazzaro. (*Della Commissione*). L'onorevole Fortis s'inganna a partito giudicando così il lavoro della Commissione. La Commissione ha avuto lo scopo di rialzare il prestigio del sistema parlamentare.

Fortis. Si è ingannata.

Lazzaro. (*Della Commissione*). Mi lasci dire, onorevole Fortis.

Noi vediamo lo spettacolo miserando che si dà al paese col sistema presente delle interrogazioni; è, direi quasi, un mezzo elettorale (*Interruzioni*).

Me lo lascino dire: è un mezzo elettorale. Sono ormai 27 anni che faccio parte dalla Camera e so bene come procedono queste cose.

Il ministro risponde, il deputato parla a lungo; il povero presidente richiama all'ordine l'oratore e questi dice: ma io debbo svolgere la interrogazione.

Quindi si fa una discussione e sia che l'oratore si tenga o no nei limiti dell'interrogazione si finisce col dichiarare che l'incidente è esaurito.

Qualche volta avvengono discussioni nelle quali ogni deputato dovrebbe avere non solamente il diritto, ma il dovere d'intervenire, ma l'interrogazione la vediamo risolversi molte volte in una specie di commedia tra il deputato ed il ministro (*Oh! oh!*).

Presidente. Onorevole Lazzaro, Ella usa una parola poco riverente alla Camera.

Lazzaro. Diventa una specie di dialogo, e il paese e la Camera rimangono indifferenti.

Dall'altro lato, col sistema presente, si dà al Governo una facoltà quasi sconfinata nella proposta del *se* e del *quando*.

La Commissione quindi ha creduto di proporre che quando un deputato interroga o interpella, il potere esecutivo abbia il dovere di rispondere.

Questo ci sembra un vero progresso. Ma la interrogazione deve limitarsi alla domanda di un fatto, ed anche, se vuole l'onorevole Fortis, può essere un mezzo per conoscere gli intendimenti del Governo intorno ad una data materia.

Ma il voler andare al di là significherebbe mutare l'interrogazione in interpellanza; e la Commissione ciò non può consentire.

L'articolo 72 che riguarda le interpellanze, non dica onorevole Fortis che viola i diritti dei deputati, anzi spero che Ella vorrà concorrere con la sua autorevole parola a farlo approvare.

Noi siamo venuti qui per temperare gli abusi nei quali siamo da un pezzo caduti, e che nuociono grandemente agli interessi delle istituzioni, che tutti vogliamo mantenere alte dinanzi al paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. Se fosse veramente una limitazione del diritto d'interrogare, come pare che dica l'onorevole Fortis, io sarei il primo a non votare questa proposta. Ma a me sembra che sia altrimenti.

Leggendo l'articolo 72 del regolamento attuale

che si vuole modificare, noi troviamo in sostanza che l'interrogazione deve consistere nel chiedere al Governo se un dato fatto, una data notizia sia o no vera.

Voci. No!

Lacava. Permettano.

Che cosa dice l'articolo 72?

“ Un deputato che intenda rivolgere una semplice interrogazione o richiedere una comunicazione di documenti dovrà pure darne annunzio preventivo, e, qualora la Camera consenta, farà la domanda immediatamente. Udita la risposta del ministro, non vi potrà essere discussione. ”

Ora io domando alla Camera se è mai applicato l'articolo 72. Non si è applicato mai. È venuto un deputato, ha chiesto la tale o tale altra cosa, si è fatto un dialogo, un duetto fra il ministro e l'interrogante, che ha durato molto tempo, qualche volta una intera seduta; dopo che il ministro ha risposto, il presidente ha domandato all'interrogante se era, o no soddisfatto; e l'interrogante, invece di rispondere *sì* o *no*, ha rifatto un discorso, ed il ministro alla sua volta ne ha fatto un altro.

Ecco come si è snaturata la interrogazione.

Io quindi credo che l'articolo 72 del regolamento attuale sia lo stesso che l'articolo 71, nel senso che ciascun deputato possa fare una semplice interrogazione...

Fortis. Questa è un'ingenuità. (*Movimenti*).

Lacava... Ma niente affatto. L'onorevole Fortis ha detto: ma se io volessi sapere qualche cosa su un fatto, sopra una riforma compiuta dal Ministero, od altro, come dovrei fare? Egli domanderà se il fatto sia vero. Se egli crede che questo fatto sia così grave, che non basti un'interrogazione, allora farà un'interpellanza.

L'articolo 71, che noi abbiamo sott'occhio, non è che la riproduzione dell'articolo 72; solamente esso provvede a che dell'interrogazione non si faccia abuso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. L'onorevole Cadolini, allorquando ha risposto all'onorevole Fortis, ha notato che la disposizione dell'articolo 71, nel modo come era concepita, veniva coordinata colla successiva disposizione dell'articolo 72, con cui si volle impedire che, allorquando si tratta una cosa di alta importanza, avvenga un dialogo fra il deputato ed il ministro, a cui non possa prendere parte alcun altro deputato. Pare a me che l'articolo 72 del regolamento, che l'onorevole Cadolini ha invocato...

Prinetti. Chiedo di parlare.

Calvi.. a sostegno di questo suo assunto non corrisponda al concetto manifestato dall'onorevole Cadolini medesimo. Non trovo nell'articolo 72 alcuna disposizione che dia diritto al deputato di intervenire nel dialogo (per usare l'espressione dell'onorevole Cadolini) che fa l'interrogante col ministro. Quindi se questa fu precisamente la idea della Commissione, parmi che quest'idea dovrebbe essere meglio scolpita nelle disposizioni che abbiamo dinanzi. Niente altro ho da osservare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

Morana. Io in verità potrei rinunciare a parlare dopo le cose dette dal mio amico Lacava, il quale ha spiegato, meglio di quello che io non saprei fare, il concetto che volevo sottoporre alla Camera.

Ma, giacchè mi trovo a parlare, mi permetto di aggiungere queste osservazioni a quelle dell'amico Lacava. A me pare che questa limitazione di libertà e di facoltà di parlare non ci sia.

Dal momento in cui le armi sono qui nell'arsenale, a disposizione del deputato, ed egli può armarsi dell'una o dell'altra *a piacere*, io non trovo che il deputato possa in qualche maniera veder ristretta la sua facoltà, il suo diritto.

E d'altronde l'articolo 72 evidentemente non dice cosa essenzialmente diversa da quella che la Commissione fa dire al nuovo articolo. Si può solamente sostenere che, nell'uso, l'articolo è stato snaturato e che una semplice interrogazione suole mutarsi in un lungo discorso. Ma quando la interrogazione si riduca alla domanda se il tal fatto sia avvenuto, se il tale inconveniente si sia verificato, se il tal guaio sia successo, mi sembra che per essa una semplice risposta basti.

Se poi si vuol sapere cosa il Governo farà a fronte di fatti successi, mi pare che il mezzo di farlo sia dato dal nuovo articolo, giacchè la interpellanza dà appunto il modo di chiedere al Governo gl'intendimenti suoi circa un determinato affare o circa un determinato fatto.

A me pare quindi che la Camera dovrebbe votare l'articolo 71 che tende appunto ad eliminare quei discorsi che assorbono molto tempo, e che difficultano il lavoro parlamentare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Nel regolamento che precedeva questo del 1868 l'articolo 72 non esisteva; coloro che presero parte alla compilazione del medesimo si ricorderanno che esso fu

fatto a proposta del compianto Massari; si volle dare con esso la facoltà ai deputati di poter con una semplice interrogazione chiedere conto al Governo dei fatti pei quali non fosse necessario un lungo discorso.

Fatalmente però il concetto che animò questa disposizione fu tradito: e che cosa abbiamo visto dal 1868 in poi? Che meno la discussione, la quale era proibita, si è avuto ogni volta una vera e propria interpellanza invece di una interrogazione.

Ora, non credete voi che sia necessario con una dizione migliore di far tornare al concetto primitivo questo diritto del deputato? Io credo di sì, e credo che in questo pensiero tutti dovremmo essere d'accordo; colui il quale vuole impegnare la Camera in una grave discussione sopra un grave argomento, ha il diritto di interpellanza, e con essa naturalmente può svolgere tutte le idee che crede necessario far conoscere al Parlamento.

Ma quando però questo bisogno non c'è, e si ha solamente la necessità di chiedere o la comunicazione di un documento o di conoscere la verità di una notizia o di un fatto, allora, o signori, si limiti a questa necessità soltanto la interrogazione, e non se ne estendano le proporzioni come si è fatto finora.

E questo quanto all'argomento in sè stesso.

Veniamo ora al modo di applicazione.

Possono essere fatte dai deputati alcune domande di interrogazione, alle quali il Governo o per ragioni di ordine superiore o per la vacuità delle domande stesse può credere opportuno che non si debba rispondere.

Non volete dare al Governo questo diritto di dire: io non posso rispondere.

Io credo di sì.

Si direbbe che esso lo ha sempre questo diritto.

Ma allora voi avrete eluso le disposizioni del regolamento.

Limitare dunque l'interrogazione allo scopo suo vero è una necessità; e noi così abbrevieremo molte discussioni, od almeno impediremo molti discorsi inutili.

Dare poi al Governo la facoltà di rispondere o no, io credo sia nell'interesse tanto dell'amministrazione quanto dell'ordine pubblico.

In secondo luogo poi (e questa è una preghiera che noi facciamo alla Commissione) qualche volta il Governo si può trovare innanzi un'interrogazione senza avere gli elementi per rispondere.

È necessario quindi che gli sia dato il diritto

di poter dire almeno un giorno dopo se e quando possa rispondere.

Noi richiamiamo dunque anche su questa parte dell'articolo l'attenzione della Commissione, affinché trovi un modo di conciliare tutte le esigenze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi, relatore. Io non intendo rispondere all'onorevole Fortis perchè mi pare che gli sia stato abbastanza risposto dagli oratori precedenti.

Credo del resto che tanto l'onorevole Fortis come anche tutti i deputati che hanno qualche dubbio rispetto a questo articolo e rispetto al limite dato all'interrogazione, si persuaderebbero che il loro dubbio non ha fondamento, guardando una sola delle discussioni del Parlamento inglese, in cui le interrogazioni si succedono con grandissima frequenza...

Voce. Trentasette.

Bonghi, relatore. Fino 60 ne ho contate una volta! e si spediscono tutte quante in un'ora o due. Sono brevissime le domande, e brevissime le risposte; ed allora il diritto d'interrogazione serve a dar contezza ai deputati e al paese su di una moltitudine di fatti, intorno ai quali esso non sa il vero, o non lo sa con esattezza.

Sicchè il diritto d'interrogazione, nel modo che è determinato dall'articolo 71, non è altro che una espressione teorica della pratica inglese; ma questo diritto prezioso, come è oggi esercitato, diventa un vero ed assoluto perditempo. È un assoluto e vero perditempo perchè l'interrogazione è un semplice dialogo, un dialogo monco, un dialogo dal quale la persuasione non arriva alla Camera, nè per quello che dice il Governo, nè per quello che dice il deputato.

Dunque non solamente è un dialogo lungo, ma un dialogo inutile, il quale fa perdere infinito tempo alla Camera.

Quando l'onorevole Massari, come ha ricordato il ministro dell'interno, propose quella riforma all'articolo 72 del regolamento vecchio, che è sostanzialmente la medesima dell'articolo 71 che proponiamo ora, aveva appunto in mente la pratica inglese della quale egli era molto a giorno.

Noi abbiamo voluto introdurre la pratica inglese; ma per aver malamente definito il diritto e per aver lasciato introdurre consuetudini non conformi a questo diritto, abbiamo persa la pratica stessa in realtà.

Sicchè noi non limitiamo il diritto d'interrogare, lo diamo anzi perchè oggi non lo si ha più; giacchè quando una interrogazione porta via una

tornata, una quantità d'interrogazioni non possono esser svolte, e ne restano alla fine delle sessioni una vera ecatombe!

Prego dunque l'onorevole Fortis di voler considerare meglio questa cosa e non limitarsi nelle obiezioni a ciascheduno degli articoli per volta; ma leggerli tutti e tre insieme, perchè altrimenti non può comprendere il complesso del concetto della Commissione.

Quanto poi alla obiezione, fatta dal presidente del Consiglio e dal ministro dell'interno, io, se potessi ottenere da loro che vi rinunciassero, sarei molto fortunato.

Depretis, presidente del Consiglio. Non si può.

Bonghi, relatore. ... Ed io credo che vi potremmo rinunciare, giacchè se qui è detto che il ministro appena udita la interrogazione od il giorno dopo risponda, non è detto che cosa deve rispondere.

Egli può rispondere positivamente dicendo il fatto, può rispondere di non poter rispondere subito e chiedere indugio, perchè non gli sono ancora venute quelle informazioni, delle quali il deputato ha bisogno; non è detto che debba rispondere *ipso facto* dando quegli schiarimenti sul fatto, che il deputato richiede; può avere egli stesso bisogno di sapere quei particolari, che il deputato domanda.

Ed anche la pratica del Governo inglese lo mostra; mille volte il ministro risponde: "Non è venuta ancora notizia del fatto, su cui avete domandato schiarimenti."

Ed allora quale è il risultato?

O il deputato resta nella curiosità legittima ed utile di sapere, e domanda di nuovo di lì a due o tre giorni, o questa curiosità si soddisfa nell'intervallo, ed allora il deputato non domanda più nulla.

Sicchè è inutile sapere quale sia questa risposta, perchè la risposta resta necessariamente libera per il ministro. E come la interrogazione preclude il diritto di discussione, il deputato non ha nemmeno modo di dire al ministro: "ma dovete rispondere;," egli si tace, dopo avere avuto quella qualunque risposta che il ministro vuol dare. Il che non gli impedisce di insistere; sicchè quest'articolo non ha fatto che riprodurre la stessa pratica, che avremmo voluto introdurre nell'articolo 72 del regolamento anteriore, e non ha fatto che mettere la Camera in grado di realizzare il diritto di interrogazione, che oggi, per due terzi, è appoggiato alle chiacchiere.

Presidente. Onorevole Fortis, ha facoltà di parlare.

Fortis. Onorevole relatore, io ho afferrato perfettamente il concetto che ha ispirato la Commissione: e checchè ne dica il mio amico Lazzaro, il concetto della Commissione è quello di limitare quanto è possibile il diritto dei deputati. (*Proteste dei commissari*).

Io rispetto le buone intenzioni del mio amico Lazzaro, ma le intenzioni sono intenzioni e i fatti sono fatti.

Lazzaro. (*Della Commissione*). Il fatto è contro di Lei.

Fortis. Il fatto è quale io lo vedo.

L'interrogazione prima d'ora poteva farsi su qualunque materia.

Voi avete dichiarato che l'articolo 72 non è osservato, e che l'abuso è venuto appunto dalla inosservanza del detto articolo.

Io ho dunque il diritto di ritenere che se l'articolo 72 si osservasse qual'è, non ci sarebbe abuso. Ora l'articolo 71 che proponete è restrittivo, perchè mentre l'articolo 72 vigente non definisce nè punto nè poco la materia sulla quale si ha diritto d'interrogare, il vostro articolo 71 la definisce e la limita.

L'articolo 71 dispone in sostanza che non si possa interrogare che per aver una notizia di fatto o dalla viva voce del ministro o per via di qualche documento. Ma assegnare alla interrogazione semplicemente questo scopo di avere una notizia di fatto, mi pare che in confronto dell'articolo 72 che non aveva alcuna limitazione di questo genere, importi una restrizione del diritto d'interrogare.

Lazzaro. C'è il diritto d'interpellare.

Fortis. Io parlo ora del diritto d'interrogare, e dico che questo si vuol limitare; imperocchè quando s'intenda richiamare l'attenzione della Camera sugli atti o sugli intendimenti del Governo, bisogna ricorrere alla interpellanza. Ma allora, o signori, vengono le difficoltà nuove di cui voi avete voluto circondare il diritto d'interpellanza.

E qui convien bene che accenni alla successiva proposta non ancora venuta in discussione.

L'onorevole Bonghi dice che questi tre articoli sono figli di uno stesso pensiero; e di questo sono convinto io pure. L'articolo 72, in caso che l'interpellante non sia soddisfatto delle spiegazioni che ha dal Governo, pone l'obbligo della mozione. (*Interruzione*).

Almeno a me pare che la consuetudine presente venga ad essere mutata...

Lazzaro. Questa è la perdita di tempo. Vogliamo evitare le discussioni accademiche!

Fortis. Almeno converrete, o signori, che questa seconda parte è nuova interamente:

“ La mozione, una volta presentata, non può essere ritirata dal proponente senza l'assenso della Camera. „

Bonghi, relatore. È naturale!

Lazzaro. È logico, è doveroso!

Fortis. Io trovo che questo è antiliberal!

Lazzaro. Liberalissimo!

Fortis. L'esercizio del diritto dell'interpellante è così vincolato alla volontà altrui.

Presidente. Onorevole Fortis, ne parleremo poi. Per ora limitiamoci all'articolo 71.

Fortis. Io intendo di esser giudice nell'interesse della parte mia, come altri sarà giudice nell'interesse della parte sua, di mantenere o no una mozione, di ritirarla a tempo opportuno.

E quante volte non abbiamo noi sentito in questa Camera lodare o biasimare il ritiro di una mozione, pregare perchè fosse ritirata, insistere perchè fosse mantenuta? Ciò vuol dire che vi possono essere gravi ragioni per mantenere o per ritirare ad un momento dato una mozione. Perchè vincolare l'azione del deputato alla volontà della Camera? È una vera e propria coazione la quale non deve essere esercitata. (*Interruzione dell'onorevole Lazzaro*).

Onorevole Lazzaro, io rendo omaggio, lo ripeto, alle sue nobili intenzioni, ma questo è il carattere della nuova disposizione.

Ora, obbligare l'interrogante (ritorno all'argomento) quando egli intenda di rivolgere la sua interrogazione al Governo sopra materie che non sono contemplate dall'articolo 71, a ricorrere all'interpellanza, è un modo indiretto per restringere il suo diritto e per renderlo illusorio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Io accetto la definizione dell'interrogazione, come è fatta dalla Commissione nel primo periodo di questo articolo...

Presidente. Senta, onorevole presidente del Consiglio, debbo comunicare un'aggiunta proposta dalla Commissione.

Dopo aver detto:

“ L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta; se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti, che al deputato occorran. „

La Commissione farebbe quest'aggiunta:

“ Se il Governo abbia preso o sia per prendere, provvedimenti intorno a determinati oggetti. ”

Depretis, presidente del Consiglio. Tanto peggio! Comunque, io accetto la definizione fatta dalla Commissione delle interrogazioni parlamentari, anche con l'aggiunta che ci fu comunicata dal presidente, e che mi pare che completi il concetto delle interrogazioni, e accetto anche la restrizione contenuta nella seconda parte.

L'interrogazione è fatta nella semplicità in cui la voleva l'antico regolamento che adesso vogliamo riformare; il ministro risponde e la cosa deve finire lì.

Non m'illudo però, massime dopo l'aggiunta fatta dalla Commissione, e temo che il tempo che risparmieremo nelle interrogazioni, lo perderemo nelle interpellanze. (*Si ride*).

Comunque, credo che la modificazione proposta dalla Giunta migliori il regolamento.

Adesso poi io insisto vivamente perchè sia conservata la facoltà al Governo di dichiarare, nel giorno successivo, se e quando intende di rispondere all'interrogazione.

La dizione dell'articolo proposto dalla Commissione è questa: “ il ministro, appena udita la lettura dell'interrogazione, o il giorno dopo, risponde. ” Dunque a una data interrogazione il ministro risponde subito, o risponde il giorno dopo.

L'onorevole Bonghi può dire: il giorno dopo il ministro dirà che non risponde. Ma allora che serve il dire che risponde il ministro? Risponde che non risponde; ma è questa una risposta? È serio questo sistema?

O perchè, in tanta varietà di fatti e di casi, sui quali può essere interrogato un Governo, volete interdargli la facoltà di avere 24 ore innanzi a sè?

Lazzaro. (*Della Commissione*). Le ha!

Depretis, presidente del Consiglio. Come le ha? non le ha. Il giorno dopo al più tardi deve rispondere; e se non basta il giorno dopo? Io insisto...

Bonghi, relatore. Volete mettercelo? Mettetecelo.

Depretis, presidente del Consiglio. Ma mettetecelo, dunque; e sia affar finito. (*ilarità*).

Presidente. Non posso astenermi dal fare osservare non esservi sistema più pericoloso alle istituzioni parlamentari, che di ammettere che possa farsi una dichiarazione, e specialmente una discussione, senza che sia iscritta nell'ordine del giorno.

La grande guarentigia dei lavori parlamentari sta in ciò: che niun argomento possa esser trattato, se non sia iscritto nell'ordine del giorno.

In Inghilterra, paese di cui si è parlato poco fa, quando un deputato intende rivolgere una interrogazione al Governo, per quanto sia semplice (ed è sempre semplice in Inghilterra), annunzia che, il giorno tale, presenterà la tale interrogazione.

Ond'è che vorrei pregar la Giunta permanente del regolamento, di tener sempre presente che la suprema, indispensabile garanzia del funzionamento delle istituzioni parlamentari sta in ciò: che, mai, niun argomento possa esser trattato in pubblica discussione, se la Camera non ne sia avvertita, mediante iscrizione di esso nell'ordine del giorno; e, quindi, di fare in modo, che venga soppressa in questo articolo la facoltà che si dà al Governo, di rispondere immediatamente (*Benissimo!*).

Questa è una dichiarazione che ho sentito l'obbligo di fare. (*Commenti animati*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

Baccelli Guido. Onorevole presidente, quando ho chiesto di parlare, non era questo lo stato della questione: era un altro. L'onorevole Fortis è voluto entrare, a larghe vele, nell'articolo 72, e così ha allargato la discussione. Quindi, non è più in vista l'obiettivo pel quale avevo domandato di parlare. E l'obiettivo era semplicemente questo: di fare osservare all'onorevole Fortis, che il culto della libertà parlamentare è da tutti noi non solamente ammesso, ma voluto, che non si fa forza al diritto del deputato, con la limitazione formale od oggettiva dell'interrogazione, perchè col diritto d'interpellanza ne rimano intera la libertà subiettiva e sostanziale.

Fortis. Chiedo di parlare.

Baccelli Guido. È troppo evidente: quando l'interrogazione non basta, il deputato presenta una interpellanza, e quindi la libertà dell'oratore non è mai ristretta.

A me pareva piuttosto che qualcosa mancasse nel determinare gli obiettivi della interrogazione: difatti non deve limitarsi il campo delle interrogazioni alla sola richiesta al Governo di un fatto o di un documento; è mestieri poter anche sapere se intende il Governo provvedere, e in qual modo.

Quest'aggiunta, secondo me, compie la materia dell'interrogazione. Del resto una limitazione formale o regolamentare è, più che utile, necessaria. Siamo tutti testimoni dell'immensa perdita di tempo che si è dovuta lamentare giustamente per tante e tante interrogazioni.

Non parlo dell'articolo 72...

Presidente. È riservato.

Baccelli Guido. In quello sì che potremmo trovarci, su qualche punto, d'accordo coll'egregio collega ed amico l'onorevole Fortis.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

Fortis. Voleva unicamente dire al mio amico onorevole Baccelli che se io mi sono occupato cumulativamente di questi tre articoli, è stato in seguito a suggerimento dell'onorevole Bonghi il quale mi faceva rimprovero di parlare di uno senza tener presenti gli altri. Quindi io ho dovuto, per necessità *oggettiva*, occuparmi di tutti e tre.

Bonghi, relatore. Ha capito male.

Fortis. Quanto poi a ciò che ammette l'onorevole Baccelli, cioè che la limitazione dell'articolo 71 sia una limitazione *oggettiva* e non *soggettiva*, io rispondo che proprio della libertà *soggettiva*, senza la libertà *oggettiva*, in questo caso non saprei che farmene. Quando è limitata la materia delle interrogazioni, in che si risolve, di grazia, la libertà *soggettiva*? In verità io non comprendo la distinzione.

Baccelli Guido. Chiedo di parlare.

Fortis. L'onorevole Baccelli poi dice (e in questo mi pare che venga a darmi un po' di ragione) che bisognerebbe aggiungere il diritto d'interrogare anche intorno ai proponimenti del Governo. Ora questo completerebbe abbastanza l'articolo 71 e sarebbe sempre qualche cosa di meno peggio dell'articolo proposto dalla Commissione.

Baccelli Guido. Io non intendo continuare un discorso non necessario; solamente faccio riflettere all'onorevole Fortis che io conosco il suo brillante ingegno e quindi so che egli potrebbe prolungare qualsiasi discussione; ma ritengo ciò inutile: chè, nel fondo della questione, siamo tutti e due d'accordo.

Fortis. Meglio!

Baccelli Guido. Dunque non mi sembra superflua la distinzione che ho fatto della libertà *limitata nell'oggetto*, e non *limitata nel subietto*: in quanto che un deputato, può, volendo, allargarsi nella interpellanza ma deve limitarsi nella interrogazione. E questa norma regolamentare è intesa egregiamente a facilitare le discussioni, abbreviarle, ed impedendo le lungaggini uggiose, renderle più efficaci.

Presidente. La Commissione, desidera l'invio di quest'articolo per tener conto delle proposte del Governo, eppure intende di non tenerne conto?

Bonghi, relatore. La Commissione ha dato suf-

ficienti schiarimenti al Governo, per persuaderlo che non è turbato nessuno de'suoi diritti.

Presidente. Ma, onorevole Bonghi, il Governo insiste nella sua proposta; non mi pare dunque si possa rifiutare l'invio.

Lazzaro. (Della Commissione). Ma perdoni, onorevole presidente, invio su che? sulla proposta del Governo?

Presidente. Su quella del Governo e sulle altre che vennero fatte.

Lazzaro. (Della Commissione). Ma un momento: noi non abbiamo che una proposta del Governo.

Fortis. No, ce n'è più d'una: c'è anche quella dell'onorevole Baccelli.

Lazzaro. (Della Commissione). Ma quella dell'onorevole Baccelli, la Commissione non ha difficoltà di accettarla; non resta dunque che la sola proposta del Governo.

Ad ogni modo la Commissione non si oppone che l'articolo le sia rimandato.

Presidente. Dunque è inutile che metta a partito la proposta che l'articolo venga rimandato alla Commissione.

Voci. Sì! sì!

Sta bene; rimane dunque sospeso quest'articolo 71 e s'intende inviato alla Commissione perchè ne riferisca domani.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Ho il dispiacere di annunziare alla Camera che dalla numerazione dei voti deposti nelle urne, risulta che non si è raggiunto il numero legale, perciò dichiaro nulle le votazioni. Domani si rinnovano queste votazioni e si pubblicherà nel giornale ufficiale il nome dei deputati assenti senza regolare congedo.

La seduta termina alle ore 6,50.

Ordine del giorno della tornata di domani.

1. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura, industria e commercio nell'esercizio finanziario 1887-88; Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda, e amplia-

mento del cantiere di Peschiera; Distacco dal mandamento di Borghetto dei Comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi; Aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria; Concessione al comune di Roma del palazzo in via degli Incurabili dal numero civico 5 al 12; Perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti.

2. Verificazione di poteri.

3. Modificazioni al regolamento della Camera (XIX *bis*, *quater*).

Discussione dei disegni di legge:

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1887-1888. (92)

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1887-88. (93)

6. Leva di mare sui giovani nati nel 1867. (160)

7. Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reali equipaggi. (176)

8. Riammissione in tempo degli impiegati civili a godere dei benefici accordati dalla legge 2 luglio 1872, n. 894. (181)

9. Riordinamento delle Guardie di pubblica sicurezza a piedi. (171)

10. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1884-85 pel Ministero di grazia, giustizia e culti. (19)

11. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1884-85 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio. (26)

12. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1885-86 pel Ministero di grazia, giustizia e culti. (78)

13. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio. (85)

14. Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello stato degli oneri che ne conseguono. (154)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).